



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Delegazione Provinciale
VERBANO CUSIO OSSOLA
piemontevda.lnd.it



COMUNICATO NUMERO 21 DATA PUBBLICAZIONE 22/11/2024

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

DAL COMUNICATO UFFICIALE REGIONALE N° 50 DEL 21 NOVEMBRE 2024 SI RIPORTA QUANTO SEGUE:

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1 BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO PER L'ABILITAZIONE A UEFA C CHE AVRÀ LUOGO AD ALESSANDRIA (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 119 DEL SETTORE TECNICO DELLA F.I.G.C.)

Si riporta – in allegato il comunicato ufficiale n. 119 del Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente il Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione a UEFA C che avrà luogo ad Alessandria dal 20 Gennaio al 18 Aprile 2025.

2. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

2.1 STATUTO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 238 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 123/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 238 della L.N.D. inerente la pubblicazione del testo dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio deliberato dall'Assemblea straordinaria del 4 novembre 2024, ed approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con deliberazione n. 479 del 20 novembre 2024.

2.2 D.L. N. 167 DEL 14 NOVEMBRE 2024 – PROROGA CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE – MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL BONUS NATALE DI 100 EURO AI LAVORATORI DIPENDENTI (DALLA CIRCOLARE N. 30 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 30 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 44 – 2024 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D.-

2.3 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO SPORTIVO E SVINCOLO CALCIATORI E CALCIATRICI NON PROFESSIONISTI/E

Vista la documentazione trasmessa a mezzo deposito telematico, debitamente sottoscritta dalle parti interessate, si dichiara la decadenza del tesseramento, secondo quanto disposto dall'Art. 117 bis delle N.O.I.F., dei seguenti calciatori/calciatrici:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società	Decorrenza
5548009	CERUTTI MATTEO	13/02/2001	ASD FERILO CALCIO	20/11/2024
4291480	HADO KLEJDI	22/04/1986	USD JUVENTUS DOMO	20/11/2024
1095921	SAMAKE MOHAMED DT	28/09/2005	BAVENO STRESA	20/11/2024

3. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO

3.1 SEGRETERIA S.G.S.

3.1.1 DEROGHE ALL'UTILIZZO DI GIOVANI CALCIATRICI PER L'ATTIVITÀ DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 68 del 14/11/2024 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale riportante le deroghe concesse per la partecipazione delle giovani calciatrici ad attività miste, nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria.

4. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

4.1 RIENTRO DAL PRESTITO

Riteniamo utile rammentare a tutte le Società quanto previsto dalla vigente normativa (art. 103 bis comma 5 N.O.I.F.) in merito a quanto indicato in oggetto.

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo intervenuti fra società dilettantistiche, e gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo, può essere esercitata nel periodo compreso fra il 1° settembre e il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive; gli accordi, formalizzati dalle tre parti interessate, possono essere depositati presso le Leghe, le Divisioni, il Dipartimento Interregionale, i Comitati Regionali e Provinciali competenti, le Delegazioni Provinciali e Distrettuali competenti.

L'operazione telematica deve essere avviata dalla società **CEDENTE (cioè la titolare del vincolo)**.

Ripristinati così i rapporti con l'originaria società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive.

Il calciatore medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive soltanto se l'accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato entro il giorno che precede l'inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi. Tale ulteriore e successivo trasferimento per il "giovane dilettante", rientrato nella sua originaria società dilettantistica, può essere consentito sia a favore di società professionistica, sia a favore di società dilettantistica.

4.2 CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTE-ARBITRO NELL'ATTIVITÀ DI BASE

La Delegazione VCO organizza, con la collaborazione dell'AIA VCO (docente Ruggiero Di Benedetto), un corso riservato a dirigenti di società per formare addetti al ruolo di “**dirigente-arbitro**” nelle categorie dell'Attività di base, giusto disposto il CU n° 1 SGS nazionale.

Le lezioni si svolgeranno con questa programmazione:

- Società **zona Cusio-Verbanò**: martedì 10 dicembre 2024 ore 20:30 presso la sala riunioni di Sport e salute, via Muller 37, Verbania;
- Società **zona Ossola**: martedì 17 dicembre 2024 ore 20:30 presso la sala consiliare del Comune di Piedimulera, via Moiachina 2
- Incontro on line tramite piattaforma telematica (dopo le festività natalizie) che sarà definito a breve.

Le Società che intendono fare partecipare propri dirigenti a questo corso sono invitate ad inviare alla segreteria della Delegazione (comverbania@Ind.it), il modulo in allegato entro giovedì 5 dicembre 2024.

4.3 SERATA INFORMATIVA PER SISTEMA DI QUALITÀ CLUB GIOVANILI

Visto il CU n°16 SGS nazionale che regola il sistema di riconoscimento dei club giovanili, rendiamo noto che la società sotto indicata ha organizzato un incontro propedeutico all'ottenimento dello status di terzo livello:

JUVENTUS DOMO

ARGOMENTO: "Ansia da prestazione e l'autodeterminazione "

DATA: 25 novembre 2024, ore 20:30, presso la sede sociale, Piazzale dello sport stadio "Curotti", Domodossola

RELATORE: Mirta Veniani, psicologa.

SOGGETTI DESTINATARI: tecnici, dirigenti e calciatori

BAVENO STRESA

ARGOMENTO: TRAUMATOLOGIA SPORTIVA E LESIONI MUSCOLARI

DATA: 22 novembre 2024 ore 20:30

RELATORE: GAVIOLI MANUEL, dottore in Fisioterapia con specializzazione in Riabilitazione Sportiva e Recupero Funzionale e Dottore in Scienze Motorie.

SOGGETTI DESTINATARI: Tecnici e dirigenti

Link alla videochiamata: meet.google.com/ssc-zmbk-gmx

N.B. Evento modificato dalla società rispetto a quanto pubblicato nel CU n° 19.

4.4 VARIAZIONI AL CALENDARIO GARE

GARA	CATEGORIA	DATO VARIATO
Meina-Soccer Gattico Veruno	Terza cat. 10^ andata	Orario di inizio: 15:15
Bagnella-Gozzano	Under 14 4^ andata	Campo: via Capra, Cesara
Dufour Varallo-Valsessera	Under 15 10^ andata	Posticipo al 3 dicembre 2024, ore 19:30
Cannobiese-Varzeze	Under 17 10^ andata	Orario di inizio: 14:30
Cureggio-Polisportiva S. Giacomo	Under 17 10^ andata	Campo: via Marzalesco, Cureggio
Omegna-Virtus Villadossola	Under 17 10^ andata	Orario di inizio: 10:00 presso lo stadio "Liberazione" di Omegna

4.5 GIACENZA TESSERINI PERSONALI DI RICONOSCIMENTO

Informiamo le sotto indicate società che sono a disposizione per il ritiro presso la Sede dei tesserini personali di riconoscimento:

ARMENO, BAGNELLA, BAVENO STRESA, CALCIO VOGOGNA, CANNOBIESE, CIREGGIO, CREVOLESE, FOMARCO DON BOSCO PIEVESE, GRAVELLONA SAN PIETRO, JUVENTUS DOMO, MASERA, MERGOZZESE, MONTECRESTESE, OMEGNA, ORNAVASSESE, SAN FRANCESCO, VARZESE, VIRTUS VILLADOSSOLA, VOLUNTAS SUNA

RISULTATI

TERZA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 9 Giornata - A		
MONTECRESTESE 08 ASD	- LIBERTAS VAPRIO	2 - 3
OLEGGIO CASTELLO	- MEINA FOOTBALL CLUB	2 - 0
SAN MAURIZIO CALCIO	- VERBANIA OLYMPIA 20.20	8 - 0
SOCCER GATTICO VERUNO	- ARMENO	0 - 1
(1) VALSESSERA A.S.D.	- MERGOZZESE	0 - 1
VIRTUS CRUSINALLO 1905	- PREGLIESE	1 - 1

(1) - disputata il 16/11/2024

JUNIORES UNDER 19 PROVINC.-VCO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 9 Giornata - A		
A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	- FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	1 - 0
CIREGGIO	- VARZESE	0 - 11
DUFOUR VARALLO	- VALSESSERA A.S.D.	5 - 2
FERIOLO CALCIO	- VOLUNTAS SUNA	1 - 2
RIVIERA D ORTA	- GRAVELLONA SAN PIETRO	3 - 2
SERRAVALLESE 1922	- BRIGA	1 - 2

ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -VCO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 9 Giornata - A			
MERGOZZESE	- POLISPORTIVA SAN GIACOMO	-	D
OLIMPIA SANT AGABIO 1948	- A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	2 - 1	
SPORTIVA CALTIGNAGA	- CANNOBIESE 1906	2 - 2	
VARZESE	- BIANDRATE 2018	11 - 0	
VIRTUS VILLADOSSOLA	- CUREGGIO CALCIO	1 - 10	

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV-VCO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 9 Giornata - A			
BAGNELLA CALCIO 1972	- VALSESSERA A.S.D.	6 - 1	
BORGOSIESIA CALCIO	- ARONA CALCIO	1 - 2	
CALCIO VOGOGNA	- VOLUNTAS SUNA	1 - 0	
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	- DUFOUR VARALLO	3 - 2	
S.FRANCESCO	- BRIGA	1 - 4	
US PROVIGEZZO	- MERGOZZESE	1 - 0	

GIOVANISSIMI UNDER 14 PROV-VCO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 2 Giornata - A			
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	- ORNAVASSESE	8 - 0	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 3 Giornata - A			
BAGNELLA CALCIO 1972	- ACCADEMIA DEL TALENTO	2 - 3	
CUREGGIO CALCIO	- SOCCER GATTICO VERUNO	4 - 1	
(1) DUFOUR VARALLO	- VERBANIA CALCIO	0 - 1	
GOZZANO S.S.D.AR.L.	- CREVOLESE A.S.D.	2 - 0	
ORNAVASSESE	- ARONA CALCIO	2 - 2	
SANTALESSANDRO ANSPI ASD	- FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	1 - 4	
VOLUNTAS SUNA	- BORGOSIESIA CALCIO	2 - 3	

(1) - disputata il 16/11/2024

ESORDIENTI 1°anno VERBANIA aut

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 7 Giornata - A			
BAVENO STRESA SSD A RL	- FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	0 - 0	
CALCIO VOGOGNA	- VERBANIA CALCIO	0 - 0	
CREVOLESE A.S.D.	- A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	-	W
JUVENTUS DOMO	- BAGNELLA CALCIO 1972	0 - 0	
VARZESE	- VOLUNTAS SUNA	0 - 0	

ESORDIENTI 2°anno 9v9 AUT-VCO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 7 Giornata - A			
A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	- S.FRANCESCO	0 - 0	
BAGNELLA CALCIO 1972	- FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	0 - 0	
BAVENO STRESA SSD A RL	- JUVENTUS DOMO	0 - 0	
VERBANIA CALCIO	- CALCIO VOGOGNA	-	R

ESORDIENTI MISTI VERBANIA aut.

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 7 Giornata - A			
BAGNELLA CALCIO 1972	- US PROVIGEZZO	0 - 0	
MASERA	- VARZESE	0 - 0	
ORNAVASSESE	- GRAVELLONA SAN PIETRO	0 - 0	

PULCINI 2°anno VERBANIA autun.

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - R				GIRONE B - 2 Giornata - R			
A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	- GRAVELLONA SAN PIETRO	0 - 0		A.S.D. OMEGNA CALCIO SQ.B	- VARZESE	0 - 0	
(1) BAVENO STRESA SSD A RL	- BAGNELLA CALCIO 1972	0 - 0		VERBANIA CALCIO sq.B	- JUVENTUS DOMO	0 - 0	
VERBANIA CALCIO	- VOLUNTAS SUNA	0 - 0					

(1) - disputata il 17/11/2024

PULCINI MISTI VERBANIA autunno

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 7 Giornata - A			
BAGNELLA CALCIO 1972	- VARZESE	0 - 0	
CALCIO VOGOGNA	- MERGOZZESE	0 - 0	
GRAVELLONA SAN PIETRO	- VIRTUS VILLADOSSOLA	0 - 0	
US PROVIGEZZO	- S.FRANCESCO	0 - 0	

PULCINI 1°anno VERBANIA autun.

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - R				GIRONE B - 2 Giornata - R			
BAGNELLA CALCIO 1972	- JUVENTUS DOMO SQ.B	0 - 0		BAVENO STRESA SSD A RL	- ORNAVASSESE	0 - 0	
S.FRANCESCO	- CANNOBIESE 1906	0 - 0		CREVOLESE A.S.D.	- VARZESE	0 - 0	
VERBANIA CALCIO	- VOLUNTAS SUNA	0 - 0		JUVENTUS DOMO	- BAGNELLA CALCIO 1972 SQ.B	0 - 0	

PICCOLI AMICI VERBANIA autunno

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 7 Giornata - A			
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	- MERGOZZESE	0 - 0	
JUVENTUS DOMO	- BAGNELLA CALCIO 1972	0 - 0	
VIRTUS VILLADOSSOLA	- CANNOBIESE 1906	0 - 0	
VOLUNTAS SUNA	- BAVENO STRESA SSD A RL	-	R

PRIMI CALCI 7 ANNI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 7 Giornata - A			
BAVENO STRESA SSD A RL	- BAGNELLA CALCIO 1972	0 - 0	
GRAVELLONA SAN PIETRO	- FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	-	R
JUVENTUS DOMO	- VERBANIA CALCIO	0 - 0	
VOLUNTAS SUNA	- CREVOLESE A.S.D.	-	R

PRIMI CALCI 8 ANNI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - A				GIRONE B - 7 Giornata - A			
BAGNELLA CALCIO 1972	- CANNOBIESE 1906	0 - 0		CALCIO VOGOGNA	- US PROVIGEZZO	0 - 0	
BAVENO STRESA SSD A RL	- VERBANIA CALCIO	0 - 0		JUVENTUS DOMO sq.B	- ORNAVASSESE	0 - 0	
GRAVELLONA SAN PIETRO	- S.FRANCESCO	0 - 0		MASERA	- FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	0 - 0	
VOLUNTAS SUNA	- A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	-	R	VARZESE	- VIRTUS VILLADOSSOLA	0 - 0	

ATTIVITÀ DI BASE GARE NON OMOLOGATE

OX ESORDIENTI 1°anno VERBANIA aut

GIRONE UN 7/A 16-11-24 CREVOLESE A.S.D. A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906 W

OY ESORDIENTI 2°anno 9v9 AUT-VCO

GIRONE UN 4/A 21-12-24 A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906 VOLUNTAS SUNA K
7/A 16-11-24 VERBANIA CALCIO CALCIO VOGOGNA R

OZ ESORDIENTI MISTI VERBANIA aut.

GIRONE UN 5/A 23-11-24 BAGNELLA CALCIO 1972 VARZESE K

OM PULCINI 2°anno VERBANIA autun.

GIRONE A 4/A 21-11-24 BAVENO STRESA SSD A RL GRAVELLONA SAN PIETRO w
GIRONE B 2/R 21-11-24 CREVOLESE A.S.D. FOMARCO DON BOSCO PIEVESE W

OW PULCINI 1°anno VERBANIA autun.

GIRONE	A	4/A	01-12-24	S.FRANCESCO	JUVENTUS DOMO	SQ.B	K
OR PICCOLI AMICI VERBANIA autunno							
GIRONE	UN	7/A	16-11-24	VOLUNTAS SUNA	BAVENO STRESA SSD A RL		R
1V PRIMI CALCI 7 ANNI 4<4 AUT.VCO							
GIRONE	UN	6/A	20-11-24	VERBANIA CALCIO	GRAVELLONA SAN PIETRO		K
		7/A	16-11-24	GRAVELLONA SAN PIETRO	FOMARCO DON BOSCO PIEVESE		R
		7/A	16-11-24	VOLUNTAS SUNA	CREVOLESE A.S.D.		R
7V PRIMI CALCI 8 ANNI 5<5 AUT.VCO							
GIRONE	A	7/A	16-11-24	VOLUNTAS SUNA	A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906		R
		8/A	23-11-24	VERBANIA CALCIO	GRAVELLONA SAN PIETRO		W
GIRONE	B	4/A	07-12-24	VARZESE	BAVENO STRESA SSD A Rsq.B		K

Legenda:

K recupero programmato
R referto non pervenuto
W rinvio per accordo

I referti mancanti devono giungere entro la disputa della gara successiva (ai sensi di quanto stabilito dal CU n° 1 SGS); in caso di inadempienza saranno adottati i provvedimenti previsti dal C.G.S.

GIUSTIZIA SPORTIVA

Il Giudice sportivo geom. Bruno Colusso, coadiuvato dal Sostituto avv. Giuliano Clementi, assistito dal rappresentante AIA sig. Mauro Jodero, ha assunto le decisioni che si riportano integralmente secondo quanto in atti:

TERZA CATEGORIA

GARE DEL 16/11/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

SCROSATI LORENZO (VALSESSERA A.S.D.)

GARE DEL 17/11/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 PREGLIESE

Per aver una propria sostenitrice rivolto insulti razziali ad alcuni calciatori della società avversaria, che segnalavano il fatto al direttore di gara, affermando che se la predetta non fosse stata allontanata non avrebbero ripreso l'incontro, che a causa di tal comportamento è stato sospeso per circa un minuto. I dirigenti della società ospite provvedevano al suo allontanamento.

Euro 100,00 VIRTUS CRUSINALLO 1905

Per comportamento gravemente offensivo da parte dei propri sostenitori nei confronti degli avversari per tutta la durata della partita. Inoltre facevano scoppiare petardi, utilizzavano fumogeni e a fine gara lanciavano fuochi artificiali.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 6/12/2024

TANZARELLA MATTIA (PREGLIESE)

Allontanato dal terreno di gioco per insulti all'arbitro.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

BOUCHOUIT AMIN (VIRTUS CRUSINALLO 1905)

Espulso per condotta violenta. Alla notifica del provvedimento finge di accedere allo spogliatoio, per invece posizionarsi dietro le panchine, e pertanto nel recinto di gioco. Da lì, continua a discutere con il giocatore avversario anch'egli espulso, che però era fuoriuscito dal campo. Una volta allontanato dai suoi dirigenti, ancora in divisa di gioco accede agli spalti, dove insieme ai tifosi della propria squadra insulta gli avversari.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

PIROIA ANDREA (PREGLIESE)

Espulso per condotta violenta, teneva un comportamento non regolamentare, abbandonando il terreno di gioco scavalcando la recinzione e posizionandosi dietro le panchine, dove discuteva con un giocatore della squadra avversaria.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BERTINI ALESSANDRO (MONTECRESTESE 08 ASD)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DEL NUNZIO SIMONE (ARMENO)

PIROIA ANDREA (PREGLIESE)

ABBAGNANO NICOLO (VIRTUS CRUSINALLO 1905)

BOUCHBIKA OSAMA (VIRTUS CRUSINALLO 1905)

JUNIORES UNDER 19 PROVINC.-VCO C11

GARE DEL 16/11/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 30,00 GRAVELLONA SAN PIETRO

A fine gara,alcuni calciatori entrando negli spogliatoio, colpivano con pugni le finestre.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 31/12/2024

PISCIA ROBERTO (FERIOLO CALCIO)

Allontanato dal campo per doppia ammonizione dovute a continue proteste. Alla notifica del provvedimento, con fare minaccioso rivolgeva all'arbitro pesanti insulti, mantenendo lo stesso comportamento per tutta la gara, posizionato dietro la panchina.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

SIMAL MOUHAMED (CIREGGIO)

Espulso per aver insultato gravemente il portiere avversario ponendogli le mani intorno al collo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SMORGONI FEDERICO (A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906)

EL BOUHANI SALAH
EDDINE (SERRAVALLESE 1922)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MOUJAHID YAHYA (SERRAVALLESE 1922)

ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -VCO C11

GARE DEL 17/11/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 17/11/2024 MERGOZZESE - POLISPORTIVA SAN GIACOMO

Al 38' del secondo tempo si scatenava una rissa davanti alle due panchine, innescata dal n. 15 della società Polisportiva San Giacomo RAOUDI WASSIM, che colpiva con pugni giocatori avversari. Allo scontro partecipavano numerosi giocatori delle due società, tra cui l'arbitro distingueva il giocatore n. 9 della società Mergozzese GUIDETTI LEONARDO e i due allenatori, GIUDETTI ALESSANDRO e MONTEVERDE GELSOMINO. Nella concitazione del momento il direttore di gara non riusciva ad individuare altri tesserati.

Dopo ben tre minuti, l'arbitro, non ravvisando le condizioni per riprendere il gioco, dichiarava concluso l'incontro.

Tanto premesso, attesa la gravità della situazione, di cui si ritengono responsabili entrambe le società, SI DELIBERA:

- Di assegnare gara persa ad entrambe le società.
- Di comminare l'ammenda di € 100,00 ad entrambe le società, per responsabilità oggettiva rispetto al comportamento dei propri tesserati, che causavano la sospensione dell'incontro.
- Nei relativi capitoli si riportano i provvedimenti per quanto in atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

MERGOZZESE

Per aver i propri tesserati partecipato ad una rissa che ha determinato la sospensione della gara.

POLISPORTIVA SAN GIACOMO

Per aver i propri tesserati partecipato ad una rissa che ha determinato la sospensione della gara.

AMMENDA

Euro 100,00 MERGOZZESE

Per aver i propri tesserati partecipato ad una rissa che ha determinato la sospensione della gara.

Euro 100,00 POLISPORTIVA SAN GIACOMO

Per aver i propri tesserati partecipato ad una rissa che ha determinato la sospensione della gara.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER SETTE GARE

MONTEVERDE GELSOMINO (POLISPORTIVA SAN GIACOMO) 7 gare

Per aver partecipato alla rissa tra i tesserati delle due società.

La squalifica viene aggravata rispetto all'altro allenatore, in quanto il sig. Monteverde è recidivo in merito ad intemperanze in campo (vedasi squalifica riportata nel CU 15 del 18 ottobre 2024).

SQUALIFICA PER CINQUE GARE

GUIDETTI ALESSANDRO (MERGOZZESE) 5 gare

Per aver partecipato alla rissa tra i tesserati delle due società.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

EL GHADRAMI BILAL (OLIMPIA SANT AGABIO 1948)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER SETTE GARE EFFETTIVE

RAOUDI WASSIM (POLISPORTIVA SAN GIACOMO)

Per avere provocato la rissa tra i tesserati delle due società.

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

GUIDETTI LEONARDO (MERGOZZESE)

Per avere partecipato alla rissa creatasi tra i tesserati delle due società.

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV-VCO C11

GARE DEL 17/11/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 31/12/2024

SQUALIFICA

VALLESE RICCARDO (ARONA CALCIO)

Ammonito per proteste. A fine gara, all'ingresso degli spogliatoi, faceva dichiarazioni lesive e diffamatorie nei confronti della FIGC e dell'AIA.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CREPALDI FEDERICO

(DUFOUR VARALLO)

KABBORI YAHIA

(DUFOUR VARALLO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LACCHINI MATTIA

(ARONA CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

CANNONE NICOLO

(MERGOZZESE)

A fine gara entrava senza autorizzazione nello spogliatoio arbitrale, insultando e minacciando il direttore di gara.

GIOVANISSIMI UNDER 14 PROV-VCO C11

GARE DEL 14/11/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

NICOLUSSI ALEX

(FOMARCO DON BOSCO
PIEVESE)

GARE DEL 17/11/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MACERI ALESSANDRO

(ACCADEMIA DEL TALENTO)

ESORDIENTI MISTI VERBANIA aut.

GARE DEL 16/11/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 10,00 MASERA

Per compilazione incompleta del referto di gara (omessa indicazione di data, luogo e orario di svolgimento dell'incontro)

Le ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale devono essere versate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione a mezzo bonifico bancario oppure in contanti presso la Sede.

Publicato in Verbania, affisso all'albo della Delegazione Provinciale del Verbano Cusio Ossola e diffuso anche in forma telematica il 22 novembre 2024.

IL SEGRETARIO
Sergio Belli

IL DELEGATO
Benedetto Madeo

PROGRAMMA GARE

TERZA CATEGORIA

GIRONE UN - 11 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
VALSESSERA A.S.D.	ARMENO	A	30/11/2024 14:30	225 COMUNALE	CREVACUORE	REGIONE ISOLA
MONTECRESTESE 08 ASD	MEINA FOOTBALL CLUB	A	01/12/2024 14:30	351 COMUNALE	MONTECRESTESE	VIA PONTETTO
SAN MAURIZIO CALCIO	PREGIESE	A	01/12/2024 14:30	499 COMUNALE	SAN MAURIZIO D'OPAGLIO	VIA BONETTO, 33
SOCCER GATTICO VERUNO	OLEGGIO CASTELLO	A	01/12/2024 15:00	1980 COMUNALE	VERUNO	VIA BORROMEO
VERBANIA OLYMPIA 20.20	MERGOZZESE	A	01/12/2024 18:30	584 MANFREDI	VERBANIA - FONDOTOCE	VIA CANALE
VIRTUS CRUSINALLO 1905	LIBERTAS VAPRIO	A	01/12/2024 14:30	390 COMUNALE	CRUSINALLO - OMEGNA	VIA VERTA

JUNIORES UNDER 19 PROVINC.-VCO

GIRONE UN - 11 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	BRIGA	A	30/11/2024 15:00	389 LIBERAZIONE	OMEGNA	PIAZZA PIPPO COPPO
CIREGGIO	VALSESSERA A.S.D.	A	30/11/2024 15:00	2238 COMUNALE	CIREGGIO - OMEGNA	VIA BETULLE, VIA D'ACQUISTO
DUFOR VARALLO	RIVIERA D ORTA	A	30/11/2024 14:30	9013 BACCI "SUSSIDIARIO"	VARALLO SESIA	FRAZ. ROCCAPIETRA
FERIOLO CALCIO	GRAVELLONA SAN PIETRO	A	30/11/2024 15:00	955 GIANNI QUARANTA	FERIOLO - BAVENO	VIA NAZIONALE, 44 B
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	VARZESE	A	30/11/2024 15:00	1656 ANGELO PETRULLI	PALLANZENO	VIA LISCA, 1
SERRAVALLESE 1922	VOLUNTAS SUNA	A	30/11/2024 15:00	518 INNOCENTE BOSSI	SERRAVALLE SESIA	VIA LA SESIA, 37

ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -VCO

GIRONE UN - 11 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
MERGOZZESE	CUREGGIO CALCIO	A	01/12/2024 10:00	332 PIERLUIGI GINI	MERGOZZO	VIA BRIGNOLA
OLIMPIA SANT AGABIO 1948	BIANDRATE 2018	A	01/12/2024 10:00	1000 COMUNALE	NOVARA	VIA PIANCA, LOC. SANT'AGABIO
POLISPORTIVA SAN GIACOMO	A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	A	01/12/2024 10:30	1156 COMUNALE	NOVARA	VIA ARDEMAGNI
VARZESE	SPORTIVA CALTIGNAGA	A	01/12/2024 14:30	576 COMUNALE	VARZO	VIA DOMODOSSOLA, FRAZ. RIVA
VIRTUS VILLADOSSOLA	VEVERI 1974	A	01/12/2024 10:30	607 FELINO E FRANCO POSCIO	VILLADOSSOLA	VIA PRACASTELLI, 1

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV-VCO

GIRONE UN - 11 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BAGNELLA CALCIO 1972	DUFOUR VARALLO	A	01/12/2024 15:00	2400 COMUNALE	BAGNELLA - OMEGNA	VIA FUCINE, 35/C
BORGOSIESIA CALCIO	BRIGA	A	01/12/2024 10:00	290 COMUNALE	GRIGNASCO	VIA DELLA MADONNA
CALCIO VOGOGNA	S.FRANCESCO	A	01/12/2024 10:30	629 BONOMINI	VOGOGNA	VIA PASSARELLA, 12
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	ARONA CALCIO	A	01/12/2024 10:30	2239 COMUNALE	PIEVE VERGONTE	VIA ALCIDE DE GASPERI, 3
US PROVIGEZZO	VOLUNTAS SUNA	A	01/12/2024 10:30	51 GIOVANNI BROCCA	BEURA	VIA SAN GIORGIO
VALSESSERA A.S.D.	MERGOZZESE	A	01/12/2024 11:00	225 COMUNALE	CREVACUORE	REGIONE ISOLA

GIRONE UN - 10 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
DUFOUR VARALLO	VALSESSERA A.S.D.	A	03/12/2024 19:30	9013 BACCI "SUSSIDIARIO"	VARALLO SESIA	FRAZ. ROCCAPIETRA

GIOVANISSIMI UNDER 14 PROV-VCO

GIRONE UN - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CREVOLESE A.S.D.	SOCCER GATTICO VERUNO	A	30/11/2024 14:30	226 COMUNALE	CREVOLADOSSOLA	VIA EDISON - LOC. SERTA MINORE
DUFOUR VARALLO	FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	A	30/11/2024 17:15	9013 BACCI "SUSSIDIARIO"	VARALLO SESIA	FRAZ. ROCCAPIETRA
CUREGGIO CALCIO	ARONA CALCIO	A	01/12/2024 15:00	712 COMUNALE	CRESSA	VIA MARTIRI
GOZZANO S.S.D.AR.L.	VERBANIA CALCIO	A	01/12/2024 15:00	275 COMUNALE	GARGALLO	VIA DON MINZONI, 43
ORNAVASSESE	ACCADEMIA DEL TALENTO	A	01/12/2024 10:00	393 COMUNALE	ORNAVASSO	VIA MENCONI, 27
SANTALESSANDRO ANSPI ASD	BORGOSIESIA CALCIO	A	01/12/2024 10:00	712 COMUNALE	CRESSA	VIA MARTIRI
VOLUNTAS SUNA	BAGNELLA CALCIO 1972	A	01/12/2024 10:00	1360 SINTETICO "SUNA"	VERBANIA - SUNA	VIA MADONNA DI CAMPAGNA, 22

ESORDIENTI 1°anno VERBANIA aut

GIRONE UN - 9 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BAVENO STRESA SSD A RL	VERBANIA CALCIO	A	30/11/2024 15:00	2232 SINTETICO "GALLI"	BAVENO	VIA SEGU'
CALCIO VOGOGNA	GRAVELLONA SAN PIETRO	A	30/11/2024 14:30	440 COMUNALE	PREMOSELLO CHIOVENDA	VIA FOVANNA
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	BAGNELLA CALCIO 1972	A	30/11/2024 16:00	2239 COMUNALE	PIEVE VERGONTE	VIA ALCIDE DE GASPERI, 3
JUVENTUS DOMO	VOLUNTAS SUNA	A	30/11/2024 14:30	239 NOSERE	NOSERE - DOMODOSSOLA	REGIONE ALLE NOSERE
VARZESE	CREVOLESE A.S.D.	A	30/11/2024 10:30	1688 COMUNALE	CUZZEGO - BEURA CARDEZZA	FRAZIONE CUZZEGO

ESORDIENTI 2°anno 9v9 AUT-VCO

GIRONE UN - 9 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	JUVENTUS DOMO	A	30/11/2024 14:15	2234 COMUNALE	RAMATE - CASALE CORTE CERRO	VIA XXV APRILE
BAGNELLA CALCIO 1972	S.FRANCESCO	A	30/11/2024 15:30	2400 COMUNALE	BAGNELLA - OMEGNA	VIA FUCINE, 35/C
BAVENO STRESA SSD A RL	VERBANIA CALCIO	A	30/11/2024 17:30	2232 SINTETICO "GALLI"	BAVENO	VIA SEGU'
VOLUNTAS SUNA	CALCIO VOGOGNA	A	30/11/2024 14:30	2233 COMUNALE ADB C9 ERBA NATURALE	CAMBIASCA	VIA ALLE LUNGHE

PULCINI 2°anno VERBANIA aut.

GIRONE A - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
GRAVELLONA SAN PIETRO	BAVENO STRESA SSD A RL	R	30/11/2024 15:30	288 BOROLI	GRAVELLONA TOCE	CORSO SEMPIONE, 200
VERBANIA CALCIO	A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	R	30/11/2024 15:30	721 COMUNALE	VERBANIA - POSSACCIO	VIA GALLIANI
VOLUNTAS SUNA	BAGNELLA CALCIO 1972	R	30/11/2024 14:15	1360 SINTETICO "SUNA"	VERBANIA - SUNA	VIA MADONNA DI CAMPAGNA, 22

GIRONE B - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
JUVENTUS DOMO	FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	R	30/11/2024 14:00	238 SINTETICO "SILVESTRO CUROTTI"	DOMODOSSOLA	PIAZZALE CUROTTI, 1
VARZESE	CREVOLESE A.S.D.	R	30/11/2024 14:30	1688 COMUNALE	CUZZEGO - BEURA CARDEZZA	FRAZIONE CUZZEGO
VERBANIA CALCIO sq.B	A.S.D. OMEGNA CALCIO SQ.B	R	30/11/2024 15:30	721 COMUNALE	VERBANIA - POSSACCIO	VIA GALLIANI

PULCINI 1°anno VERBANIA autun.

GIRONE A - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
JUVENTUS DOMO SQ.B	S.FRANCESCO	R	30/11/2024 14:00	238 SINTETICO "SILVESTRO CUROTTI"	DOMODOSSOLA	PIAZZALE CUROTTI, 1
VERBANIA CALCIO	BAGNELLA CALCIO 1972	R	30/11/2024 14:00	721 COMUNALE	VERBANIA - POSSACCIO	VIA GALLIANI
VOLUNTAS SUNA	CANNOBIESE 1906	R	30/11/2024 14:15	1360 SINTETICO "SUNA"	VERBANIA - SUNA	VIA MADONNA DI CAMPAGNA, 22
S.FRANCESCO	JUVENTUS DOMO SQ.B	A	01/12/2024 10:30	1359 SINTETICO "AL CENTRO"	VERBANIA	VIA ALLE FABBRICHE 8

GIRONE B - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BAGNELLA CALCIO 1972 SQ.B	BAVENO STRESA SSD A RL	R	30/11/2024 14:30	2400 COMUNALE	BAGNELLA - OMEGNA	VIA FUCINE, 35/C
CREVOLESE A.S.D.	JUVENTUS DOMO	R	30/11/2024 14:30	226 COMUNALE	CREVOLADOSSOLA	VIA EDISON - LOC. SERTA MINORE
VARZESE	ORNAVASSESE	R	30/11/2024 14:30	1688 COMUNALE	CUZZEGO - BEURA CARDEZZA	FRAZIONE CUZZEGO

PICCOLI AMICI VERBANIA autunno

GIRONE UN - 9 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CANNOBIESE 1906	BAGNELLA CALCIO 1972	A	30/11/2024 14:30	116 SINTETICO C11 "MARIO BROCCA"	CANNOBIO	VIA GENERALE DALLA CHIESA
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	BAVENO STRESA SSD A RL	A	30/11/2024 14:30	2239 COMUNALE	PIEVE VERGONTE	VIA ALCIDE DE GASPERI, 3
JUVENTUS DOMO	ORNAVASSESE	A	30/11/2024 14:00	238 SINTETICO "SILVESTRO CUROTTI"	DOMODOSSOLA	PIAZZALE CUROTTI, 1
VIRTUS VILLADOSSOLA	MERGOZZESE	A	30/11/2024 14:30	607 FELINO E FRANCO POSCIO	VILLADOSSOLA	VIA PRACASTELLI, 1

PRIMI CALCI 7 ANNI

GIRONE UN - 9 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BAVENO STRESA SSD A RL	VARZESE	A	30/11/2024 14:30	2232 SINTETICO "GALLI"	BAVENO	VIA SEGU'
GRAVELLONA SAN PIETRO	CREVOLESE A.S.D.	A	30/11/2024 14:00	288 BOROLI	GRAVELLONA TOCE	CORSO SEMPIONE, 200
JUVENTUS DOMO	FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	A	30/11/2024 14:00	238 SINTETICO "SILVESTRO CUROTTI"	DOMODOSSOLA	PIAZZALE CUROTTI, 1
VERBANIA CALCIO	BAGNELLA CALCIO 1972	A	30/11/2024 14:00	583 SINTETICO "CARLO PEDROLI"	VERBANIA - INTRA	VIA FARINELLI 10

PRIMI CALCI 8 ANNI

GIRONE A - 9 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BAGNELLA CALCIO 1972	S.FRANCESCO	A	30/11/2024 14:00	2400 COMUNALE	BAGNELLA - OMEGNA	VIA FUCINE, 35/C
BAVENO STRESA SSD A RL	A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	A	30/11/2024 16:30	2232 SINTETICO "GALLI"	BAVENO	VIA SEGU'
CANNOBIESE 1906	VERBANIA CALCIO	A	30/11/2024 14:30	116 SINTETICO C11 "MARIO BROCCA"	CANNOBIO	VIA GENERALE DALLA CHIESA
GRAVELLONA SAN PIETRO	JUVENTUS DOMO	A	30/11/2024 14:30	288 BOROLI	GRAVELLONA TOCE	CORSO SEMPIONE, 200

GIRONE B - 9 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BAVENO STRESA SSD A Rsq.B	ORNAVASSESE	A	30/11/2024 11:00	2232 SINTETICO "GALLI"	BAVENO	VIA SEGU'
CALCIO VOGOGNA	JUVENTUS DOMO sq.B	A	30/11/2024 14:30	629 BONOMINI	VOGOGNA	VIA PASSARELLA, 12
MASERA	VIRTUS VILLADOSSOLA	A	30/11/2024 14:30	326 COMUNALE	MASERA	VIA PAOLO FERRARIS, 10
VARZESE	US PROVIGEZZO	A	30/11/2024 14:30	1688 COMUNALE	CUZZEGO - BEURA CARDEZZA	FRAZIONE CUZZEGO



Roma, 15 novembre 2024

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 30

**Oggetto: D. L. n. 167 del 14 novembre 2024 – Proroga concordato preventivo biennale -
Modifiche alla disciplina del Bonus Natale di 100 euro ai lavoratori dipendenti –**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 44-2024 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 44 – 2024

Oggetto: D. L. n. 167 del 14 novembre 2024 – Proroga concordato preventivo biennale - Modifiche alla disciplina del Bonus Natale di 100 euro ai lavoratori dipendenti –

Nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2024, è stato pubblicato il Decreto Legge n. 167 dello stesso 14 novembre, recante una proroga al 12 dicembre 2024 per aderire al concordato preventivo biennale e modifiche alla norma recata dall'art. 2-bis, del D. L. n. 113 del 9 agosto 2024, introdotto con la Legge di conversione n. 143, del 7 ottobre 2024.

L'art. 1 del D. L. n. 167 riapre i termini di adesione al concordato preventivo biennale, già scaduti con il 31 ottobre 2024, fino al 12 dicembre 2024.

Della proroga possono beneficiarne i soggetti che hanno validamente presentato la dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre 2024 e non hanno aderito al concordato preventivo biennale – cpb -.

L'accesso alla proroga è vincolato alla presentazione di una dichiarazione integrativa.

L'adesione entro il 12 dicembre 2024 **non** è consentita, però, nei casi in cui nella predetta dichiarazione integrativa sono indicati un minor imponibile e, comunque, un minor debito d'imposta ovvero un maggior credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro il 31 ottobre 2024.

Si tratta, quindi, di una blindatura della dichiarazione già prodotta, fermo restando che la proroga è riservata ai soli soggetti concordatari biennali ISA con esclusione, quindi, dei soggetti forfettari e con esclusione dei soggetti che hanno presentato una dichiarazione tardiva nei 90 giorni dalla scadenza del 31 ottobre 2024.

L'art. 2 del D. L. n. 167, reca modifica alla normativa che ha introdotto la corresponsione ai lavoratori dipendenti che fruiscono di un reddito complessivo non superiore a 28.000,00 euro, di un bonus, inserito nella 13^a mensilità, di 100,00 euro.

La precedente normativa prevedeva che il lavoratore dovesse avere a carico il coniuge non legalmente ed effettivamente separato ed almeno un figlio anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto o adottivo o affidato, oppure un solo figlio in caso di famiglia monogenitoriale.

La modifica apportata **elimina la condizione della presenza del coniuge**, per cui una delle condizioni per fruire del beneficio è quella che il lavoratore abbia, a prescindere dall'esistenza o meno di un coniuge, "almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottato o affiliato o affidato".

E' stato poi aggiunto dopo il comma 2, dell'art. 2-bis, del D. L. n. 113, del 9 agosto 2024, il comma 2-bis così formulato: "L'indennità non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge non legalmente ed effettivamente separato o convivente, sia beneficiario della stessa indennità". Viene di fatto introdotta una incumulabilità dell'indennità all'interno dello stesso nucleo familiare, a prescindere dalla sua composizione.

Infine, è stato modificato il comma 4 dell'art. 2-bis del D. L. n. 113, che prevedeva che "i sostituti d'imposta riconoscono l'indennità..... su richiesta del lavoratore che attesta per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del **coniuge** e dei figli...". La modifica riguarda l'obbligo dell'indicazione "del codice fiscale del coniuge **o del convivente** e dei figli".

L'indennità non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore ed è rapportata al periodo di lavoro.



COMUNICATO UFFICIALE N. 119 – 2024/2025

Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore UEFA C (di seguito solo Corso) che si svolgerà a Alessandria dal 20/01/2025 al 18/04/2025.

1. Il Settore Tecnico della FIGC indice il Corso sopra indicato e ne affida l'organizzazione all'AIAC. La qualifica di **Allenatore UEFA C** è regolata dall'**art. 24** del **Regolamento del Settore Tecnico**.
2. Il Corso è riservato ai residenti delle regioni **Piemonte e Valle d'Aosta, escluse le province di Novara e Vercelli**, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) età minima **18 anni**, compiuti alla data di scadenza della domanda;
 - b) certificazione di **idoneità** alla pratica sportiva **non agonistica** del giuoco del calcio, con **validità fino al termine del Corso**.

Per i calciatori professionisti e dilettanti (partecipanti a campionati nazionali e regionali), la residenza può anche intendersi convenzionalmente fissata presso la società per la quale sono tesserati. Potranno essere ammessi anche coloro che, per accertati motivi di lavoro o di studio, hanno il domicilio nelle regioni **Piemonte e Valle d'Aosta, escluse le province di Novara e Vercelli**. In questo caso dovranno presentare copia del contratto di lavoro o di certificazione dell'Università o di altro Istituto scolastico. **Non saranno accettate autocertificazioni di domicilio/residenza.**

Il Settore Tecnico può autorizzare la partecipazione al Corso ai cittadini italiani **residenti all'estero**, previa presentazione di copia della certificazione dell'iscrizione all'**AIRE**, in corso di validità.

3. **Non potranno essere ammessi al Corso** i candidati che, nella stagione sportiva 2023/24 e in quella in corso, siano stati squalificati o abbiano patteggiato una squalifica:
 - a) per un periodo superiore a 90 giorni o comunque superiore a tre mesi;
 - b) per aver svolto mansioni riservate a tecnici di categoria superiore senza la specifica autorizzazione in deroga del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico.

Inoltre, non potranno essere ammessi al Corso i candidati che, nelle tre precedenti stagioni sportive, siano stati squalificati, anche in via non continuativa, per un periodo superiore a 12 mesi a seguito di provvedimento di un Organo della FIGC divenuto definitivo. In questo caso potranno partecipare al Corso solo a partire dalla stagione sportiva successiva a quella in cui è terminata la squalifica.

4. Il Corso si svolgerà a **Alessandria** e avrà una durata complessiva di **132 ore (28 ore in modalità online e 104 ore in presenza)**, secondo il seguente calendario:
- dal 20 al 25 gennaio;
 - dal 3 all'8 febbraio;
 - dal 17 al 22 febbraio;
 - dal 3 all'8 marzo;
 - dal 17 al 22 marzo;
 - dal 31 marzo al 5 aprile.

Gli esami si terranno dal 15 al 18 aprile 2025.

Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì (dalle 18:00 alle 20:00 e dalle 20:30 alle 22:30) e il sabato (dalle 8:30 alle 10:30 e dalle 11:00 alle 13:00), con l'obbligo di frequenza. Le lezioni in modalità online si svolgeranno nell'arco di due settimane nel periodo compreso tra la terza e la quinta settimana, nelle stesse fasce orarie. Per cause di forza maggiore il periodo di svolgimento del Corso potrà subire variazioni che saranno tempestivamente comunicate.

Sarà cura dell'AIAC fornire il protocollo previsto per le lezioni online. **Non sarà consentito seguire le lezioni "in movimento" e/o con telecamera "spenta". La violazione di tali norme sarà considerata a tutti gli effetti assenza.**

5. Il Settore Tecnico potrà autorizzare fino ad un **massimo di 14 ore di assenza**, oltre le quali le ore andranno recuperate in un successivo Corso, al termine del quale potrà essere svolto l'esame. Qualora il numero di ore di **assenza** fosse **superiore a 40 ore** il corsista sarà **escluso** dal Corso.
6. Il numero degli **ammessi** al Corso è stabilito in un massimo di **44 allievi** provenienti dalle graduatorie oltre ad eventuali sovrannumero. Il Settore Tecnico si riserva la possibilità di **annullare** il Corso se il **numero** degli allievi partecipanti risulterà **inferiore a 30**.
7. Saranno formate due graduatorie: la **graduatoria A**, stilata per titoli tenendo conto delle attività di cui all'allegato A e la **graduatoria B**, riservata a quanti presenti nelle liste di censimento (dirigente-allenatore) degli ultimi tre anni fornite dai Comitati Regionali della FIGC. La graduatoria B sarà stilata secondo i seguenti criteri di priorità:
- a) tesseramento nelle ultime tre stagioni sportive (2021/22, 2022/23 e 2023/24);
 - b) tesseramento per due stagioni sportive negli ultimi tre anni nella stessa società;
 - c) tesseramento per due stagioni sportive negli ultimi tre anni in società diverse.

Come ulteriori discriminanti saranno valutati nell'ordine:

- d) laurea;
- e) corso CONI-FIGC;
- f) corso Grassroots Level E;
- g) maggior età anagrafica.

Gli allievi provenienti da quest'ultima graduatoria potranno partecipare a un Corso Licenza D solo dopo due stagioni sportive dal conseguimento del titolo UEFA C.

Saranno ammessi a un test d'ingresso i primi 22 della graduatoria A (a parità di punteggio costituisce titolo preferenziale la maggiore età), i primi 38 della graduatoria B e le migliori 8 candidate.

Il **test d'ingresso** consisterà in una prova pratica di tecnica calcistica e in un colloquio condotto da tecnici delegati dal Settore Tecnico, che stabiliranno l'idoneità o meno all'ammissione al Corso. L'idoneità conseguita sarà ritenuta valida per un eventuale Corso successivo.

Saranno **ammessi** al Corso i primi 15 candidati idonei della graduatoria A, i primi 25 candidati idonei della graduatoria B e le migliori 4 candidate idonee.

Qualora non venisse raggiunto il numero di 25 candidati idonei dalla graduatoria B, l'elenco degli ammessi sarà integrato con candidati provenienti dalla graduatoria A e viceversa. Ad ulteriore integrazione saranno prese in considerazione eventuali altre candidate idonee e, previo test d'ingresso da svolgersi in un secondo momento, anche coloro che sono in graduatoria (alternativamente graduatoria B e graduatoria A), ma non ammessi al primo test d'ingresso.

8. Potranno essere ammessi al Corso, in **sovrannumero**:

- a) un candidato, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3, indicato dalla FIGC;
- b) un candidato, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3, indicato dal Presidente del Comitato Regionale della LND a cui sia stato deliberato di affidare, al termine del Corso, la conduzione tecnica di una delle proprie rappresentative giovanili per la stagione sportiva in corso e per quella successiva. L'allievo abilitato avrà la possibilità di tesserarsi per una società soltanto dopo le due stagioni sportive sopra indicate;
- c) candidati con disabilità motoria. Dopo aver presentato domanda sul portale www.mycorsi.it dovranno inviare la documentazione attestante il possesso dei requisiti necessari, entro la data di scadenza della domanda, per e-mail alla Sezione Medica del Settore Tecnico FIGC (sezionemedica.cov@figc.it), allegando l'attestazione di riconoscimento della condizione di disabilità (certificato di invalidità e/o L.104/92), nonché il certificato medico di idoneità all'attività sportiva non agonistica. Per la natura stessa dello specifico ruolo e per l'organizzazione del Corso stesso non saranno esaminate disabilità di tipo sensoriale o intellettivo;
- d) calciatori che abbiano partecipato a una fase finale dei Campionati d'Europa o dei Campionati del Mondo per Nazionali A;
- e) i responsabili delle prime squadre partecipanti al campionato di Eccellenza, con qualifica Licenza D, che abbiano ottenuto la promozione in Serie D nella stagione sportiva 2023/24;
- f) allievi che provengono da Corsi precedenti non completati per aver svolto assenze superiori alle 14 ore e inferiori alle 40;
- g) allievi con cittadinanza estera presentati alla FIGC dalla federazione di appartenenza, nel rispetto di accordi di collaborazione tecnica in essere. Alla fine del Corso gli allievi presentati da Federazioni estere che siano stati abilitati Allenatori UEFA C saranno iscritti nell'albo del Settore Tecnico. Sarà verificata tramite colloquio la **conoscenza della lingua italiana**.

9. La domanda di ammissione dovrà essere compilata sul sito www.mycorsi.it entro il **02/01/2025**. **Non saranno accettate le domande pervenute oltre il termine di scadenza.** I partecipanti al Corso non potranno frequentare, nello stesso periodo, un altro Corso organizzato dal Settore Tecnico.
10. L'esame dei requisiti, la valutazione dei titoli, l'eventuale verifica della validità formale delle relative dichiarazioni, gli scrutini e la formazione della graduatoria finale sono demandati all'apposita Commissione composta da:
 - a) il Presidente dell'AIAC o un suo delegato;
 - b) un delegato del Settore Tecnico della FIGC;
 - c) il Coordinatore del SGS o un suo delegato.
11. La graduatoria completa degli allievi sarà pubblicata sul sito www.mycorsi.it. Eventuali contestazioni andranno inoltrate per e-mail a corsiabilitazione@assoallenatori.it entro e non oltre tre giorni dalla data della pubblicazione.
12. **Per ogni informazione inerente alle graduatorie e agli aspetti logistici e organizzativi del Corso contattare l'ufficio AIAC all'indirizzo e-mail corsiabilitazione@assoallenatori.it.**
13. Il programma delle lezioni, che potrà prevedere trasferte di studio, sarà comunicato per tempo agli ammessi al Corso che si impegnano ad accettare il Regolamento della Scuola Allenatori del Settore Tecnico.
14. I candidati ammessi che rinunceranno alla partecipazione al Corso saranno sostituiti da altrettanti candidati secondo l'ordine di graduatoria. La rinuncia dovrà essere comunicata attraverso il proprio profilo sul sito www.mycorsi.it.
15. I partecipanti al Corso dovranno versare una quota di partecipazione di **722,00 €**, comprensiva della quota di immissione nei ruoli pari a 30,00 €.
16. Il Corso per l'abilitazione a UEFA C si concluderà con un **esame finale**. Per il conseguimento della Licenza sarà necessario acquisire la sufficienza in tutte le materie d'esame. In caso di insufficienza in una o due materie, la Commissione composta dai docenti di tutte le materie d'esame potrà decidere di far sostenere un esame di riparazione in alternativa alla bocciatura.
17. **L'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso.** Inoltre, determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Codice di Giustizia Sportiva e **la revoca dell'eventuale abilitazione conseguita.** Saranno altresì esclusi dal Corso gli allievi che, durante la frequenza dello stesso, incorreranno in una squalifica superiore a 90 giorni o comunque superiore a tre mesi.

Publicato in Firenze, 14/11/2024

Il Segretario
Paolo Piani

Il Presidente
Demetrio Albertini

ALLEGATO A

La graduatoria A sarà stilata sulla base dei seguenti requisiti:

- a) attività di calciatore / calciatrice;
- b) attività di allenatore;
- c) attività di arbitro;
- d) qualifiche;
- e) titoli di studio.

a) ATTIVITÀ DI CALCIATORE / CALCIATRICE

Il punteggio, calcolato per stagione sportiva, verrà assegnato solo con una presenza in almeno una gara di campionato (autocertificata). Nel caso in cui il calciatore abbia militato in più di una società nel corso della stessa stagione, i punteggi non potranno essere cumulati ma verrà assegnato il punteggio relativo al singolo campionato di categoria superiore.

L'attività presso Federazione estera sarà valutata dalla Commissione.

pt.	
4.00	· Serie A
3.00	· Serie B
2.50	· Serie C / Lega Pro / I Divisione
2.00	· Serie C2 / II Divisione · Primavera / Primavera 1 / Primavera 2
1.50	· Serie A femminile · Serie D / Interregionale / CND
1.00	· Primavera 3 / Primavera 4 / Berretti · Eccellenza
0.70	· Promozione · Serie A2 femminile / B femminile
0.50	· Prima Categoria · Serie C femminile
0.30	· Seconda Categoria · Serie D / Eccellenza femminile / Promozione femminile
0.10	· Terza Categoria
Per ogni gara Ufficiale Internazionale disputata in:	
0.50	· Nazionale A
0.30	· Nazionale U23, Nazionale U21, Nazionale Olimpica e Nazionale A femminile
0.20	· Nazionali Giovanili maschili e femminili · Rappresentativa Serie B / Serie C / Serie D · Nazionale U23 femminile

b) ATTIVITÀ DI ALLENATORE / ALLENATRICE

Il punteggio relativo all'attività svolta in ciascuna stagione sportiva sarà attribuito solo in caso di tesseramento e, negli specifici casi di deroga/autorizzazione, previa presentazione della relativa documentazione.

pt.	
3.00	· Responsabile Prima Squadra Eccellenza
2.00	· Responsabile Prima Squadra Promozione
1.00	· Responsabile Prima Squadra Prima Categoria · Responsabile Juniores Nazionale U19 · Responsabile Prima Squadra Serie C femminile
0.70	· Responsabile Prima Squadra Seconda Categoria · Responsabile Juniores Regionale U19 · Responsabile Prima Squadra D / Eccellenza / Promozione femminile
0.50	· Responsabile Prima Squadra Terza Categoria · Responsabile Juniores Provinciale U19
1.50	· Allenatore in Seconda Eccellenza
1.00	· Allenatore in Seconda Promozione
0.50	· Allenatore in Seconda Prima Categoria · Allenatore in Seconda Juniores Nazionale U19 · Allenatore in Seconda Serie C femminile
0.35	· Allenatore in Seconda Seconda Categoria · Allenatore in Seconda Juniores Regionale U19 · Allenatore in Seconda Serie D / Eccellenza / Promozione femminile
0.25	· Allenatore in Seconda Terza Categoria · Allenatore in Seconda Juniores Provinciale U19
0.75	· Collaboratore Eccellenza
0.50	· Collaboratore Promozione
0.25	· Collaboratore Prima Categoria · Collaboratore Juniores Nazionale U19 · Collaboratore Serie C femminile
0.10	· Collaboratore Seconda Categoria · Collaboratore Juniores Regionale U19 · Collaboratore Serie D / Eccellenza / Promozione femminile
0.10	· Collaboratore Terza Categoria · Collaboratore Juniores Provinciale U19

c) ATTIVITÀ DI ARBITRO

Riconosciuta solo con certificazione AIA per attività di almeno tre anni.

pt.	
1.00	· Arbitraggio

d) QUALIFICHE

Le qualifiche saranno riconosciute solo se in corso di validità e se si è in regola con la quota di iscrizione all'Albo.

pt.		vedi nota
5.00	· Terza Categoria	*
4.00	· Licenza D	
3.00	· Dilettante	
2.00	· Osservatore calcistico / Match Analyst (per i Corsi svolti presso il Settore Tecnico)	
2.00	· Corso CONI-FIGC di “Informazione per Istruttori non qualificati” (dalla stagione 2002/03) l’attribuzione del relativo punteggio è subordinata alla presentazione di copia dell’attestato	**
1.00	· Corso CONI-FIGC di “Informazione per Istruttori non qualificati” (dalla stagione 1999/00 alla stagione 2001/02) l’attribuzione del relativo punteggio è subordinata alla presentazione di copia dell’attestato	
5.00	· Istruttore di Giovani Calciatori (abilitati fino alla stagione 1997/98)	***
2.50	· Istruttore di Calcio (stagione 2014/15)	
1.50	· Calcio a Cinque – Licenza A	****
1.00	· Calcio a Cinque / UEFA Futsal B	
3.00	· Preparatore Atletico	*****
1.00	· Preparatore Atletico Settore Giovanile	
2.00	· UEFA GK A / Portieri	*****
1.00	· UEFA GK B	
0.50	· Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile	
0.50	· Paralimpico e Beach Soccer – Licenza A / Licenza B	

Nota: i punteggi con lo stesso numero di asterischi non sono cumulabili tra loro.

e) TITOLI DI STUDIO

Per i titoli acquisiti all'estero allegare copia del certificato di equipollenza rilasciato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR). **Il punteggio sarà assegnato solo in presenza del Diploma o certificato di Laurea che dovrà essere caricato sul portale www.mycorsi.it.**

pt.	
7.00	· Lauree magistrali in: · Scienze Motorie · Materie Psicopedagogiche
6.00	· Laurea triennale in Scienze Motorie (indirizzo calcio)
5.00	· Lauree triennali in: · Scienze Motorie · Materie Psicopedagogiche
5.00	· Diploma ISEF
4.00	· Laurea magistrale (altre Facoltà)
3.00	· Laurea triennale (altre Facoltà)
1.00	· Diploma di scuola media superiore

Nota: sono cumulabili le lauree di Facoltà diverse.

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REG. UE n. 2016/679

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE n. 2016/679 (nel prosieguo “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” o “RGPD”), ed in relazione ai dati personali forniti alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (nel prosieguo “FIGC”), sue componenti, settori e organi, sia centrali che periferici, mediante la compilazione della relativa modulistica federale e la produzione di documenti in occasione, in ragione o nel corso dell’attività svolta nell’ambito della FIGC (nel prosieguo collettivamente “i Dati”), la informiamo di quanto segue.

- 1. Finalità del trattamento** - FIGC tratta i dati personali degli interessati ai fini della partecipazione degli stessi ai corsi di formazione organizzati dal Settore Tecnico e per le finalità necessarie a svolgere le attività sue proprie, per le quali si rinvia alle altre specifiche informative, e, quindi, per perseguire i legittimi interessi derivanti dal suo ruolo di istituzione di riferimento per l’organizzazione e l’amministrazione del giuoco del calcio in Italia, nonché della sua promozione. Il trattamento dei Dati - e nella specie la loro raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, comunicazione, trasferimento e/o diffusione - è diretto ed è limitato all’espletamento da parte della FIGC dei compiti istituzionali ad essa demandati dalla legge statale nonché dalle norme e dai regolamenti sportivi inerenti all’organizzazione e alla gestione dell’attività calcistica in Italia (cc. dd. “Carte Federali”), norme che l’interessato dichiara di conoscere. FIGC tratta i dati personali anche per adempiere ad obblighi di legge e per svolgere attività di interesse pubblico.
- 2. Modalità del trattamento** - FIGC raccoglie e tratta i dati personali spontaneamente comunicati, all’atto del tesseramento o della richiesta di partecipazione ai corsi di formazione organizzati dal Settore Tecnico, direttamente dagli interessati o per loro conto da parte di genitori, agenti, società o leghe, nonché qualsiasi altro dato o informazione comunicati dagli interessati successivamente. Il trattamento può essere svolto sia con mezzi manuali che con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati ed è previsto che il titolare si avvalga di soggetti terzi, nominati responsabili del trattamento ai sensi della normativa applicabile.
- 3. Natura del conferimento dei Dati** - Il conferimento dei Dati è strettamente necessario per il perseguimento delle finalità descritte al punto 1 e ha ad oggetto un trattamento necessario sia per dare seguito ad una richiesta dell’interessato finalizzata ad instaurare un rapporto con FIGC sia per il perseguimento dei legittimi interessi istituzionali e statuari della Federazione. Questo significa che FIGC potrà porre in essere operazioni di trattamento anche senza il consenso esplicito dell’interessato, purché per motivi attinenti alle finalità indicate.
- 4. Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere** - Il mancato conferimento dei Dati renderà impossibile per l’interessato la partecipazione ai corsi di formazione organizzati dal Settore Tecnico.
- 5. Comunicazione dei Dati** - I Dati potranno essere conosciuti dagli addetti al Settore Tecnico di FIGC. I Dati potranno essere condivisi, per il perseguimento delle finalità descritte, tra i competenti uffici della Federazione (inclusi quelli delle sue componenti) e anche con diversi soggetti terzi all’uopo nominati responsabili del trattamento, siano essi fornitori di beni o servizi o partner commerciali della Federazione. I Dati potranno dover essere comunicati alle società sportive, sia per motivi di tesseramento che di disciplina, alle leghe, alle sezioni, agli organizzatori delle gare, al CONI, come anche ad enti internazionali come altre federazioni, UEFA, FIFA, CIO, WADA. Tutti questi soggetti tratteranno i dati personali ricevuti quali titolari di autonomi trattamenti. I Dati saranno comunicati agli organi di giustizia sportiva, nazionale e internazionale. Inoltre si ricorda che FIGC è tenuta a comunicare i dati personali trattati alle autorità, quando è così richiesto ai sensi di legge.
- 6. Diffusione dei Dati** - I Dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1 a mezzo di Comunicati Ufficiali - come prescritto dall’art. 13 delle Norme Organizzative Interne della FIGC - che potranno essere diffusi anche per mezzo di reti informatiche e/o telematiche attraverso il sito Internet della FIGC, e/o per l’adempimento di ulteriori obblighi di pubblicità prescritti dalle norme sportive. Ulteriore diffusione dei Dati potrà avvenire a mezzo di comunicato stampa da parte del medesimo titolare del trattamento ai soli fini e nei limiti dell’esercizio del diritto di cronaca.
- 7. Trasferimento dei Dati all’estero** - Nel caso in cui i dati personali debbano essere trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE), se non è stato raccolto un preventivo ed esplicito consenso dell’interessato, FIGC assicura che l’eventuale trasferimento avverrà in virtù di clausole contrattuali standard ovvero di norme vincolanti d’impresa o di un idoneo codice di condotta. I riferimenti del meccanismo applicabile al caso specifico saranno comunicati in risposta ad eventuali richieste. Le comunicazioni dei dati personali a UEFA e FIFA avvengono sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione dell’Unione Europea.
- 8. Diritti dell’interessato** - Ciascun interessato ha il diritto di richiedere a FIGC di accedere ai propri dati personali, di rettificarli, cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti. Per contattare il titolare del trattamento è possibile inviare un’email all’indirizzo privacy@figc.it.
Inoltre, a norma del RGPD, FIGC ha designato un responsabile della protezione dei dati. che può essere contattato:

via email all’indirizzo protezionedati@figc.it

o inviando una raccomandata A/R a:

Responsabile della protezione dei dati
c/o Federazione Italiana Giuoco Calcio
Via Gregorio Allegri n. 14
00198 – Roma

Qualora lo desiderasse, ciascun interessato ha anche il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; quella italiana è contattabile all’indirizzo www.garanteprivacy.it.

L’informativa completa e quelle relative ad eventuali altri trattamenti sono consultabili nella sezione “privacy” del sito Internet della FIGC, all’indirizzo www.figc.it/privacy/ dove saranno resi disponibili anche eventuali aggiornamenti.



COMUNICATO UFFICIALE N. 238 **Stagione Sportiva 2024/2025**

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 123/A della F.I.G.C., inerente la pubblicazione del testo dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio deliberato dall'Assemblea straordinaria del 4 novembre 2024, ed approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con deliberazione n. 479 del 20 novembre 2024.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 123/A

Si pubblica, in allegato, il testo dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio deliberato dall'Assemblea straordinaria del 4 novembre 2024 ed approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con deliberazione n. 479 del 20 novembre 2024.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

STATUTO FEDERALE

(approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con deliberazione n. 479 del 20 novembre 2024)

STATUTO DELLA FIGC

TITOLO I LA FEDERAZIONE

Art. 1 Definizione e natura

1. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) è associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato federata al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), quale Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e Discipline Sportive Associate (DSA), avente lo scopo di promuovere e disciplinare l'attività del giuoco del calcio e gli aspetti ad essa connessi.
2. La FIGC è l'associazione delle società e delle associazioni sportive (le "società") che perseguono il fine di praticare il giuoco del calcio in Italia e degli altri organismi a essa affiliati che svolgono attività strumentali al perseguimento di tale fine. I regolamenti federali disciplinano il tesseramento degli atleti, dei tecnici, degli ufficiali di gara, dei dirigenti e degli altri soggetti dell'ordinamento federale.
3. L'ordinamento della FIGC si ispira al principio di democrazia interna, senza alcuna limitazione, e garantisce la partecipazione all'attività sportiva e federale da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, nel rispetto dei Principi Fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate (d'ora in poi Principi Fondamentali) approvati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).
4. La FIGC è l'unica federazione sportiva italiana riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dall'Union des Associations Européennes de Football (UEFA) e dalla Fédération Internationale de Football Association (FIFA) per ogni aspetto riguardante il giuoco del calcio in campo nazionale e internazionale.
5. La FIGC è affiliata alla FIFA e all'UEFA. Pertanto, la FIGC, le Leghe, le società, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara, i dirigenti e ogni altro soggetto dell'ordinamento federale sono tenuti a:
 - a) osservare i principi di lealtà, probità e sportività secondo i canoni della correttezza;
 - b) conformarsi alle Regole del giuoco del calcio adottate dall'International Football Association Board (IFAB) e alle Regole del giuoco del calcio a cinque adottate dal Comitato esecutivo della FIFA;
 - c) rispettare in ogni momento gli Statuti, i regolamenti, le direttive e le decisioni della FIFA e dell'UEFA;
 - d) riconoscere nei rapporti con la FIFA e l'UEFA la giurisdizione del Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna ai sensi e nei limiti di quanto previsto nelle rilevanti disposizioni degli Statuti della FIFA e dell'UEFA;
 - e) adire quale giudice di ultima istanza, per risolvere ogni controversia a livello nazionale derivante da o relativa all'applicazione delle norme statutarie o regolamentari della FIGC, l'istituzione arbitrale di cui all'art. 30, comma 3, con esclusione della competenza dei giudici ordinari ai sensi e nei limiti di quanto previsto all'art. 30, comma 4.

Art. 2

Principi fondamentali

1. La FIGC svolge le proprie funzioni in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della FIFA, dell'UEFA, del Comité International Olympique (CIO), del CONI, in piena autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI.

2. La FIGC intrattiene rapporti di leale collaborazione con le autorità pubbliche e coopera con esse ai programmi di promozione e sostegno del giuoco del calcio, salvaguardando la propria autonomia.

3. La FIGC, nell'ambito delle proprie competenze, promuove la massima diffusione della pratica del giuoco del calcio in ogni fascia di età e di popolazione, con particolare riferimento al calcio giovanile. La FIGC detta principi affinché ogni giovane atleta formato ai fini di alta competizione sportiva riceva una formazione educativa e lavorativa complementare alla sua formazione sportiva.

4. La FIGC concilia la dimensione professionistica ed economica del giuoco del calcio con la sua dimensione dilettantistica e sociale.

4bis. La FIGC garantisce, e svolge ogni azione in tal senso, la tutela della posizione sportiva delle atlete madri in attività per tutto il periodo della maternità fino al loro rientro all'attività agonistica. Disposizioni attuative sono contenute nelle norme organizzative interne.

4ter. Le atlete in maternità che esercitano, anche in modo non esclusivo, attività sportiva anche a fronte di rimborsi o indennità corrisposti ai sensi della vigente normativa, hanno diritto al mantenimento del tesseramento, nonché e alla salvaguardia del merito sportivo acquisito, compatibilmente con le relative disposizioni di carattere internazionale e con la specificità della disciplina sportiva praticata.

5. La FIGC promuove l'esclusione dal giuoco del calcio di ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia e di violenza.

5bis. È fatto divieto ai tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della Federazione nazionale o internazionale. Il divieto è regolato dal codice di giustizia sportiva.

6. Le fonti dell'ordinamento federale, nel rispetto dei Principi Fondamentali, sono nell'ordine:

- 1) lo Statuto federale;
- 2) le Norme organizzative interne federali, il Codice di Giustizia Sportiva e le altre disposizioni emanate dal Consiglio Federale;
- 3) gli Statuti e i regolamenti delle Leghe, delle Componenti Tecniche, dell'AIA, del Settore Tecnico e del Settore Giovanile.

Art. 3

Funzioni e obiettivi della FIGC

1. Al fine di promuovere e disciplinare il giuoco del calcio, la FIGC esercita, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) la cura delle relazioni calcistiche internazionali anche al fine dell'armonizzazione dei relativi calendari sportivi;
- b) la disciplina sportiva e la gestione tecnico-organizzativa ed economica delle squadre nazionali;
- c) le funzioni regolatrici e di garanzia, con particolare riferimento alla giustizia sportiva, agli arbitri e ai controlli delle società;
- d) la promozione della scuola tecnica nazionale e dei vivai giovanili, anche attraverso la disciplina e la fissazione degli obiettivi programmatici del Settore tecnico e del Settore per l'attività giovanile e scolastica;

- e) la tutela medico-sportiva e la prevenzione e repressione dell'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti;
- f) la disciplina dell'affiliazione alla FIGC di società e associazioni nonché la disciplina del tesseramento delle persone;
- g) la determinazione dell'ordinamento e delle formule dei campionati d'intesa con le Leghe interessate, sentite le Componenti tecniche;
- h) la determinazione dei requisiti e dei criteri di promozione, di retrocessione e di iscrizione ai campionati e, in particolare, l'adozione di un sistema di licenze per la partecipazione ai campionati professionistici in armonia con i principi dell'UEFA in materia di licenze per le competizioni europee, stabilendo sistemi di controllo dei requisiti organizzativi, funzionali, economico-gestionali e di equilibrio finanziario delle società, mediante gli organismi tecnici previsti dalla legge e dalla normativa federale. Il sistema di licenze, ove riguardi esclusivamente le società della Lega Nazionale Professionisti Serie A, è adottato, nel rispetto della legislazione vigente, previa intesa con la medesima Lega;
- i) l'emanazione, previo parere motivato delle Leghe e delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche, delle norme in materia di tesseramento e allineamento in campo di atleti non utilizzabili per la formazione delle squadre nazionali. Le suddette norme, ove riguardino esclusivamente le società della Lega Nazionale Professionisti Serie A, sono emanate, nel rispetto della legislazione vigente, previa intesa con la medesima Lega;
- j) la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse attribuite alla FIGC e la tutela del principio di solidarietà finanziaria tra calcio professionistico e dilettantistico;
- k) l'emanazione di principi informativi per i regolamenti delle Leghe e dell'Associazione italiana arbitri (AIA), in armonia con le norme dello Statuto federale, con gli indirizzi del CONI, della FIFA, della UEFA, e con la normazione vigente, e il controllo sul loro rispetto. Eventuali principi informativi per il regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie A meramente aggiuntivi rispetto a quelli richiesti dall'adeguamento a norme dello Statuto federale, indirizzi del CONI, della FIFA, della UEFA o leggi vigenti, sono emanati previa intesa con la medesima Lega;
- l) il riconoscimento, al fine dell'organizzazione delle procedure elettorali per gli organi federali e dell'esercizio delle altre funzioni previste dal presente Statuto, delle associazioni di atleti e tecnici comparativamente più rappresentative, per numero di iscritti e articolazione territoriale e di categoria, ferma restando la libertà associativa delle due categorie;
- m) la disciplina delle situazioni di conflitto di interessi;
- n) tutte le funzioni previste dalla legge o dal presente Statuto, nonché dalle disposizioni dell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, e ogni altra funzione che rivesta un interesse generale per la FIGC.

2. Le Leghe delle società affiliate alla FIGC svolgono, salvo quanto disposto dal precedente comma, le funzioni di interesse delle società ad esse appartenenti in condizioni di autonomia funzionale.

Art. 4 **Funzionamento della FIGC**

1. Il Consiglio federale approva, dopo averne verificata l'idoneità, i modelli organizzativi e le procedure concernenti il funzionamento della FIGC, con particolare riferimento alle materie inerenti al tesseramento, all'affiliazione, all'ammissione ai campionati professionistici, al controllo delle società, al controllo sulla regolarità dei campionati, alla prevenzione e repressione del doping e alla tutela della salute, alla giustizia sportiva,

all'organizzazione e all'attività degli ufficiali di gara, alla gestione delle squadre nazionali, nonché alla redazione dei documenti contabili interni e all'uso dei fondi federali.

2. Il Consiglio federale vigila affinché le procedure adottate siano adeguate a prevenire i conflitti di interessi e gli illeciti sportivi, disciplinari o amministrativi, nonché ad assicurare il rispetto dei principi di corretta gestione, lealtà, probità e, in generale, di etica sportiva.

3. A tale fine il Consiglio federale deve istituire commissioni di controllo interno, cui devono essere attribuiti adeguati poteri e mezzi. Tali commissioni devono essere composte anche da soggetti esterni alla FIGC dotati della massima indipendenza e professionalità e riferiscono periodicamente e pubblicamente dei risultati al Consiglio federale.

Art. 5 **Organizzazione della FIGC**

1. La FIGC ha sede in Roma.

2. Sono organi della FIGC:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) i Vice-Presidenti;
- d) il Comitato di presidenza;
- e) il Consiglio federale;
- f) il Segretario Generale;
- g) il Collegio dei revisori dei conti.

3. La FIGC costituisce una propria organizzazione periferica secondo norme approvate dal Consiglio federale. Fino a tale costituzione, i Presidenti dei Comitati regionali e i Delegati provinciali della Lega nazionale dilettanti (LND) esercitano le funzioni rappresentative della FIGC ad essi delegate dal Consiglio federale o dal Presidente federale nei rapporti con le rispettive strutture periferiche del CONI, nonché in eventuali altri compiti di rappresentanza federale nel territorio di competenza, fatta salva la eventuale diversa delega. La organizzazione periferica o territoriale della FIGC, ove costituita, disporrà di organi con un numero di componenti non superiore a quello del Consiglio Federale.

Art. 6 **Uffici della FIGC**

1. La struttura amministrativa della FIGC è organizzata in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità. I suoi uffici operano secondo principi di imparzialità e trasparenza. Essi sono distinti dagli organi di direzione politica, che ne determinano gli indirizzi e i programmi e ne verificano i risultati.

2. La struttura amministrativa è diretta da un Segretario generale, responsabile della gestione amministrativa che ne risponde al Presidente e al Consiglio federale. I funzionari della struttura amministrativa sono responsabili degli uffici cui sono preposti e rendono conto dei risultati della loro attività. Il Segretario generale della Federazione assiste, curando la redazione dei relativi verbali, alle riunioni dell'Assemblea federale, del Consiglio federale e del Comitato di presidenza, cura la raccolta e pubblicazione dei comunicati ufficiali, coordina le altre attività di natura sportiva e regolamentare disciplinate dal presente Statuto, dai regolamenti federali e dai regolamenti internazionali, in esecuzione delle decisioni dei competenti organi federali.

3. Fermi restando i principi e i criteri di cui al comma 1, spetta al Consiglio federale dettare norme generali sull'organizzazione della struttura amministrativa federale.

Art. 7

Le Società

1. Le società che svolgono l'attività del giuoco del calcio in Italia si avvalgono di calciatori tesserati dalla FIGC.
2. I calciatori sono qualificati in professionisti, non professionisti e giovani. I regolamenti federali disciplinano, ove eventualmente previsto, il vincolo sportivo, sempre a tempo determinato, e limitano la sua durata secondo la legislazione vigente. I regolamenti federali e le NOIF prevedono le modalità e le condizioni per i trasferimenti degli atleti.
3. Le società che stipulano contratti con atleti professionisti devono avere la forma giuridica di società di capitali a norma della legislazione vigente.
4. La FIGC disciplina i requisiti, i criteri e le condizioni per il passaggio delle società dal settore dilettantistico a quello professionistico e viceversa.
5. Il Consiglio federale, sentite le Leghe interessate, emana le norme o le linee guida necessarie e vigila affinché le società che partecipano a campionati nazionali adottino modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto. I predetti modelli, tenuto conto della dimensione della società e del livello agonistico in cui si colloca, devono prevedere:
 - a) misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività sportiva nel rispetto della legge e dell'ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio;
 - b) l'adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali sia di tipo amministrativo che di tipo tecnico-sportivo, nonché di adeguati meccanismi di controllo;
 - c) l'adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
 - d) la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.
6. Le società del settore professionistico hanno l'obbligo di istituire centri di formazione per giovani calciatori rispondenti a parametri di qualità fissati e controllati dalla FIGC d'intesa con le Leghe competenti e di formare squadre per la partecipazione a tutta l'attività agonistica giovanile di livello nazionale.
7. Non sono ammesse partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto.
8. Nessuna società del settore professionistico può avere amministratori o dirigenti in comune con altra società dello stesso settore. Nessuna società del settore professionistico può avere collegamenti o accordi di collaborazione, non autorizzati dalla Lega competente e non comunicati alla FIGC, con altra società partecipante allo stesso campionato.
9. Nessuna società partecipante a campionati della LND può avere soci, amministratori o dirigenti in comune. Nessuna società del settore dilettantistico può avere collegamenti o accordi di collaborazione, non autorizzati dalla LND e non comunicati alla FIGC, con altra società partecipante allo stesso campionato.
10. I regolamenti federali disciplinano i casi di conflitto di interessi e stabiliscono le relative conseguenze o sanzioni nel rispetto dell'art. 29, comma 5.

Art. 8

Ammissione ai campionati organizzati dalle Leghe professionistiche

1. Il Consiglio federale stabilisce i requisiti e criteri per l'ammissione ai campionati organizzati dalle Leghe professionistiche, previa intesa con la Lega Nazionale Professionisti Serie A ove riguardino esclusivamente le società della medesima Lega. In

particolare, al fine di assicurare lo sviluppo progressivo e qualitativo del calcio nazionale, il Consiglio federale adotta un sistema di licenze determinandone periodicamente i requisiti in armonia con i principi dell'UEFA in materia di licenze per le competizioni europee, avuto riguardo a criteri sportivi, infrastrutturali, organizzativi, legali ed economico-finanziari.

2. Ciascuna società, per avere titolo a partecipare al campionato professionistico di competenza, deve ottenere annualmente la licenza dalla FIGC entro i termini stabiliti dal Consiglio federale in armonia con i termini fissati dall'UEFA per le proprie licenze.

Art. 9

Le Leghe

1. Le società che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti e che disputano i campionati nazionali professionistici formano una o più associazioni, la cui denominazione sociale, in qualunque modo espressa, deve contenere l'indicazione di "Lega" e un esplicito riferimento al professionismo. Le società che si avvalgono esclusivamente delle prestazioni di atleti dilettanti e che disputano campionati dilettantistici formano un'associazione denominata "Lega nazionale dilettanti".
2. Ciascuna Lega stabilisce autonomamente, nel rispetto dello Statuto, dei Principi Fondamentali e degli indirizzi del CONI e della FIGC, nonché dei principi di democrazia interna, la rispettiva articolazione organizzativa. Gli organi primari di ciascuna Lega (Presidente, Vice-Presidenti, Consiglio direttivo, Collegio dei revisori dei conti) devono in ogni caso avere natura elettiva. La carica di Presidente, di Consigliere, di Revisore di una Lega è incompatibile con qualsiasi carica federale eletta dalle Assemblee nazionali e territoriali, fatti salvi gli eventuali componenti di diritto; tali cariche sono incompatibili con qualsiasi carica elettiva centrale e territoriale del CONI. La carica di Presidente di Lega è incompatibile con quella di amministratore, dirigente o socio di società appartenente alla Lega interessata. I regolamenti e/o gli statuti delle Leghe sono inviati alla FIGC, la quale valuta, per l'approvazione, la conformità alla legge, alle disposizioni del CONI e della stessa Federazione. In caso di mancata approvazione, la FIGC rinvia entro novanta giorni il regolamento e/o lo statuto alla Lega interessata per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora la Lega interessata non intenda modificare i regolamenti e/o lo statuto nel senso indicato, la FIGC o la Lega possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale di appello.
3. Le Leghe organizzano, nei limiti di cui al comma 2 dell'art. 13, l'attività agonistica mediante i campionati delle diverse categorie.
4. Le Leghe definiscono, d'intesa con le categorie interessate, i limiti assicurativi contro i rischi a favore degli sportivi professionisti e l'attività consultiva attinente al trattamento pensionistico dei medesimi. Le Leghe rappresentano altresì le società associate nella stipula degli accordi di lavoro e nella predisposizione del relativo contratto tipo.
5. Le Leghe, con appositi regolamenti, adottano modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto. I predetti modelli devono prevedere:
 - a) misure idonee a garantire lo svolgimento di tutte le attività nel rispetto della legge e dell'ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio;

- b) l'adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali, nonché di adeguati meccanismi di controllo;
 - c) l'adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
 - d) la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, il funzionamento di ciascuna Lega è autonomamente organizzato secondo le norme del rispettivo regolamento in aderenza alla normativa federale e ai principi informativi di cui all'articolo 3, comma 1, lett. m).
7. Le Leghe e/o le Componenti tecniche possono concludere con la FIGC convenzioni o intese volte a regolare materie o questioni di interesse comune.
8. Le Leghe adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Statuto ovvero determinati dagli atti della FIGC. Esse si astengono da qualsiasi atto o fatto contrario al principio di leale cooperazione con la FIGC e le altre Leghe o associazioni.
9. Su proposta del Presidente federale, il Consiglio federale, a maggioranza qualificata e con esclusione dal voto del Presidente e dei Consiglieri della Lega interessata, può dichiarare la decadenza dei dirigenti responsabili di una Lega, per gravi motivi che impediscano il regolare o normale svolgimento delle attività ad essa demandate ovvero in caso di gravi irregolarità o violazioni che ne impediscano il funzionamento. La Lega interessata provvede secondo le norme del proprio regolamento alla immediata sostituzione dei dirigenti decaduti. In caso di mancata sostituzione nel termine indicato, il Consiglio federale nomina un Commissario straordinario o un Commissario ad acta, fissandone i poteri e i limiti di durata.

Art. 10

Lega nazionale dilettanti

1. La LND è articolata in Comitati regionali, in Delegazioni provinciali, nei Comitati delle province autonome di Trento e Bolzano, istituiti in luogo del Comitato Regionale Trentino Alto Adige. I Comitati hanno autonomia organizzativa, sono dotati di organi direttivi di natura elettiva ed esercitano le funzioni amministrative e di gestione delegate dalla LND. I componenti delle Delegazioni provinciali sono nominati con le modalità stabilite dal regolamento della LND.
2. Nella LND sono istituiti il Dipartimento dell'Interregionale ed il Dipartimento del Beach Soccer. E' data facoltà alla LND di istituire altri propri Dipartimenti, con le modalità stabilite dal Regolamento della Lega.
3. Fatte salve le competenze esercitate direttamente dalla FIGC, la gestione dei Campionati Nazionali dilettantistici di Calcio Femminile è demandata alla LND attraverso apposito Dipartimento o Divisione, con autonomia organizzativa. Eventuali modifiche alla gestione organizzativa dei Campionati Nazionali dilettantistici di Calcio Femminile sono adottate con determinazione del Consiglio Federale a maggioranza qualificata.

La gestione dei Campionati Nazionali dilettantistici di Calcio a Cinque è demandata alla LND attraverso la Divisione Calcio a Cinque, formata dalle Società disputanti i campionati nazionali corrispondenti, dotata di autonomia organizzativa e inquadrata nella stessa LND salvo diversa determinazione del Consiglio Federale adottata a maggioranza qualificata.

Le Divisioni sono dotate di organi direttivi di natura elettiva ed esercitano le funzioni amministrative e di gestione delegate dalla LND. In ogni caso, la FIGC e la LND favoriscono e riconoscono alle Divisioni l'autonomo reperimento di risorse finanziarie e di contributi finalizzati al sostegno delle proprie attività, con vincolo di destinazione di tali risorse e contributi alla Divisione interessata.

4. Le società che disputano campionati di calcio a cinque o di calcio femminile in ambito regionale eleggono, rispettivamente, un Responsabile del calcio a cinque ed un Responsabile del calcio femminile per ciascun Comitato regionale della LND, con le modalità stabilite dal Regolamento Elettorale della LND.
5. Le modalità di funzionamento della LND sono stabilite dal regolamento della LND, assicurando la presenza in ciascun Comitato regionale di un rappresentante degli atleti e di un rappresentante dei tecnici con voto consultivo, sulla base della designazione effettuata dalle Componenti tecniche, nonché del Coordinatore per l'attività giovanile e scolastica nominato dalla FIGC. L'obbligo della LND di assicurare tali presenze viene meno all'atto della costituzione da parte della FIGC di una propria organizzazione periferica.

Art. 11

Componenti tecniche

1. Le associazioni degli atleti e dei tecnici comparativamente più rappresentative per numero di iscritti e articolazione territoriale e di categoria, riconosciute dal Consiglio federale ai fini dei procedimenti elettorali per l'Assemblea federale e per il Consiglio federale, oltre che per le altre funzioni previste dal presente Statuto, costituiscono le "Componenti tecniche". Ogni eventuale controversia relativa al riconoscimento della rappresentatività di un'associazione di categoria è sottoposta, su ricorso dell'associazione interessata, al giudizio della Corte federale di appello.
2. Le associazioni devono avere un ordinamento interno a base democratica, rispettare i principi di democrazia e assicurare, ai fini elettorali, forme di equa rappresentanza di atleti e tecnici dilettanti e professionisti, nonché di atlete e di atleti.
3. Sono eleggibili quali atleti nell'Assemblea e nel Consiglio federale i calciatori, di cittadinanza italiana che abbiano compiuto la maggiore età, in attività o che siano stati tesserati come tali nella FIGC per almeno due anni nell'ultimo decennio e che abbiano preso parte a competizioni di livello nazionale o almeno regionale, fatto salvo quanto previsto nei regolamenti elettorali. Sono eleggibili quali tecnici nell'Assemblea e nel Consiglio federale gli allenatori di calcio, di cittadinanza italiana e che abbiano compiuto la maggiore età, muniti di diploma rilasciato dalla FIGC, in attività o che siano stati tesserati come tali nella FIGC per almeno due anni nell'ultimo decennio.
4. Hanno diritto di voto tutti gli atleti in attività tesserati nella FIGC che abbiano compiuto la maggiore età al momento del voto, nonché i tecnici che abbiano compiuto la maggiore età al momento del voto, abilitati dalla FIGC e iscritti presso il Settore tecnico.
5. Le associazioni rappresentative delle Componenti tecniche, al fine di eleggere gli atleti e i tecnici componenti l'Assemblea e il Consiglio federale, assicurano, con la collaborazione,

occorrendo, di Federazione e Leghe, l'organizzazione e l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali e il rispetto del principio democratico, con particolare riferimento alla loro adeguata articolazione territoriale e alla effettiva pubblicità di tutte le candidature, comprese quelle dei non iscritti a tali associazioni.

Art. 12

Distribuzione delle risorse

1. Le Leghe, con funzioni rappresentative delle società associate, nei limiti consentiti dalla legge e nel rispetto degli interessi sportivi di tutte le componenti, stipulano gli accordi attinenti alle rispettive competizioni aventi ad oggetto la cessione centralizzata dei diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva e con altri mezzi di comunicazione e messa a disposizione del pubblico. Le Leghe stipulano altresì ogni altro accordo commerciale attinente allo sfruttamento commerciale delle rispettive competizioni, ferma la titolarità dei diritti specifici delle società. I ricavi derivanti dai predetti accordi sono distribuiti con modalità perequative che perseguano l'equilibrio competitivo in ciascun campionato, con una quota destinata allo sviluppo delle attività di calcio giovanile delle società partecipanti ai campionati da cui derivano tali ricavi.
2. Le risorse derivanti dalle squadre nazionali sono destinate alle esigenze del bilancio federale, che dovrà prevedere anche progetti definiti, mirati allo sviluppo tecnico del calcio nazionale con particolare riferimento al calcio giovanile. Le misure economico-finanziarie riferentisi al regime assicurativo anti-infortunistico relativo ai calciatori convocati per le squadre nazionali e alla posizione delle società di appartenenza sono decise dal Comitato di presidenza, il quale si avvale di un apposito ufficio tecnico.
3. Per la gestione del patrimonio immobiliare o per altre attività economiche, la FIGC può avvalersi di società commerciali da essa controllate, i cui organi amministrativi e di controllo sono nominati su designazione del Presidente federale, sentito il Comitato di presidenza.

TITOLO II

LE FUNZIONI

A. FUNZIONI TECNICHE

Art. 13

Ordinamento del giuoco, dei campionati e delle squadre nazionali

1. La FIGC detta le regole del giuoco del calcio in aderenza alle norme della FIFA.
2. La FIGC disciplina l'affiliazione delle società e definisce, d'intesa con le Leghe interessate e sentite le Componenti tecniche, l'ordinamento dei campionati. La FIGC stabilisce i criteri di omologazione dei risultati; decide sull'assegnazione del titolo di campione d'Italia e ratifica le promozioni e le retrocessioni di serie; assicura gli strumenti finanziari ed organizzativi necessari all'espletamento della giustizia sportiva e della funzione arbitrale.
3. Le Squadre nazionali costituiscono il "Club Italia" che è retto da un regolamento approvato dal Consiglio federale su proposta del Presidente federale.

4. La divisa di gioco delle squadre nazionali è la maglia azzurra con lo scudetto tricolore della FIGC.

Art. 14 **Settore tecnico**

1. La FIGC svolge direttamente attività di studio e di qualificazione per la diffusione e il miglioramento della tecnica del giuoco del calcio. A tal fine si avvale di un apposito Settore tecnico, dotato di autonomia organizzativa e di scelte gestionali, sotto il controllo amministrativo preventivo e consuntivo della FIGC, nel rispetto delle compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali.
2. Al Settore tecnico è preposto un Presidente, nominato dal Consiglio federale per un quadriennio, sulla base di un programma per obiettivi, su proposta del Presidente federale e d'intesa con il Presidente dell'associazione rappresentativa dei tecnici. Il Presidente del Settore tecnico è responsabile di fronte al Consiglio federale del funzionamento del Settore e del perseguimento degli obiettivi programmatici determinati all'atto della nomina e sottoposti a verifica biennale. A tale scadenza, il Consiglio può eventualmente provvedere alla nomina di un nuovo Presidente.
3. Il Consiglio direttivo del Settore tecnico è nominato dal Presidente Federale per un quadriennio ed è composto da un rappresentante designato da ciascuna Lega, uno designato da ciascuna Componente Tecnica, uno designato dall'AIA, uno designato dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, uno in rappresentanza dei direttori sportivi, uno in rappresentanza dei preparatori atletici, uno in rappresentanza dei medici sportivi, nonché dal Commissario tecnico della nazionale e da esperti indicati dal Presidente federale, d'intesa con il Presidente del Settore tecnico, sentito il Presidente dell'associazione rappresentativa dei tecnici.
4. Il Settore tecnico è la struttura tecnica federale con competenza nei rapporti internazionali nelle materie attinenti la definizione delle regole di giuoco e le tecniche di formazione di atleti e tecnici. Il Settore tecnico svolge attività di ricerca, formazione e specializzazione in tutti gli aspetti del giuoco del calcio e dei fenomeni sociali, culturali, scientifici ed economici ad esso connessi.

Art. 15 **Settore per l'attività giovanile e scolastica**

1. La FIGC, di concerto con il CONI e con i competenti organi pubblici, promuove, disciplina e organizza, con finalità tecniche, didattiche e sociali, l'attività dei giovani calciatori in età compresa tra i cinque e i sedici anni attraverso un apposito Settore per l'attività giovanile e scolastica, dotato di autonomia organizzativa e di scelte gestionali, sotto il controllo amministrativo preventivo e consuntivo della FIGC, nel rispetto delle compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali.
2. I giovani calciatori possono essere tesserati per le società associate nelle Leghe ovvero che svolgono attività esclusiva nel Settore per l'attività giovanile e scolastica. Queste ultime possono essere inquadrate nella LND con determinazione del Consiglio Federale adottata a maggioranza di tre quarti dei componenti aventi diritto di voto e partecipano,

ricorrendone le condizioni, alle votazioni per l'Assemblea federale nell'ambito della LND.

3. Al Settore per l'attività giovanile e scolastica è preposto un Presidente, nominato per un quadriennio sulla base di un programma per obiettivi, dal Consiglio federale su proposta del Presidente federale. Il Presidente del Settore per l'attività giovanile e scolastica è responsabile di fronte al Consiglio federale del funzionamento del Settore e del perseguimento degli obiettivi programmatici determinati all'atto della nomina e sottoposti a verifica biennale. A tale scadenza, il Consiglio può eventualmente provvedere alla nomina di un nuovo Presidente.
4. I componenti del Consiglio direttivo del Settore per l'attività giovanile e scolastica sono nominati dal Presidente federale, d'intesa con il Presidente del Settore, sentito il Consiglio federale, per un quadriennio assicurando la rappresentanza del Settore tecnico, delle Leghe e delle Componenti tecniche.
5. Il Settore per l'attività giovanile e scolastica, ha competenza per la definizione del rapporto con la scuola dell'obbligo, per la fissazione di regole, criteri e parametri nell'attività di reclutamento e formazione, per la determinazione di obiettivi di qualità tecnica e agonistica, nonché per la tutela sportiva, morale e sociale dei giovani calciatori.
6. Il Consiglio federale detta gli indirizzi per l'attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica e per la sua cooperazione con la LND, in particolare al fine di ottimizzare l'efficienza organizzativa dei campionati giovanili e contenere gli adempimenti per le società. Il Presidente federale, con il parere favorevole del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti e sentito il Presidente del Settore per l'attività giovanile e scolastica, nomina un Coordinatore federale per l'attività giovanile e scolastica per ciascuna regione e può nominare un Coordinatore per ciascuna Provincia. Il Coordinatore federale partecipa alle riunioni del corrispondente Comitato regionale e nel caso sia nominato il Coordinatore provinciale, quest'ultimo partecipa alle riunioni della corrispondente Delegazione provinciale della LND.
Il Presidente Federale può, in qualsiasi momento, revocare la nomina del Coordinatore Federale o del Coordinatore Provinciale.
7. Per l'organizzazione dell'attività dei giovani calciatori in età compresa tra i cinque e i sedici anni, il Settore per l'attività giovanile e scolastica deve cooperare con le Leghe. Il Consiglio Federale, con delibera adottata a maggioranza di tre quarti dei componenti aventi diritto di voto, può determinare l'inquadramento delle società che operano esclusivamente nel Settore per l'attività giovanile e scolastica all'interno della LND.

Art. 16

Affiliazione e tesseramento

1. La FIGC procede, alle condizioni stabilite da proprie norme organizzative, alla affiliazione delle società e di altri organismi e al tesseramento dei calciatori, dei tecnici, degli arbitri, dei dirigenti e dei collaboratori incaricati della gestione sportiva, affinché venga favorita la partecipazione alla attività sportiva e la effettività della stessa.
2. Qualsiasi società, associazione o altro organismo che svolga l'attività sportiva del giuoco del calcio può ottenere l'affiliazione alla FIGC; a tal fine deve inoltrare al Presidente federale apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, conforme al presente statuto e ai Principi

Fondamentali, dall'elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi, nonché dalla dichiarazione di disponibilità di un idoneo campo di giuoco.

3. È sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato.

4. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

5. I soggetti dell'ordinamento della FIGC sono obbligati al rispetto del Codice di comportamento sportivo adottato dal Consiglio Nazionale del CONI. Le disposizioni del Codice sono immediatamente vigenti nell'ordinamento federale, salvi i casi in cui il Codice stesso affida alla Federazione il compito di definire i meccanismi attuativi anche in relazione alla specificità di ciascuna disciplina sportiva.

6. I requisiti e le procedure per il tesseramento, l'affiliazione o la riaffiliazione non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico, salvo adeguamenti, variazioni e/o integrazioni da norme di legge o deliberazioni del CONI.

Art. 17

Tutela medico-sportiva

1. La FIGC detta norme per la regolare sottoposizione di tutti i calciatori a controlli medici specialistici. A tale fine emana le norme per la tutela sanitaria dei giovani calciatori, del calcio nella scuola, dei calciatori dilettanti, dei calciatori professionisti e dei tecnici.

2. La FIGC aderisce incondizionatamente a quanto previsto dalle Norme sportive antidoping o dalle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA, e detta norme applicative dei principi e delle misure adottati dal CONI e dagli organi competenti per tutelare la salute e per prevenire e reprimere l'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti.

B. FUNZIONI DI GESTIONE

Art. 18

Disciplina contabile

1. Il bilancio federale è redatto con chiarezza e precisione, in conformità alle disposizioni del codice civile e secondo i vigenti principi contabili economico-patrimoniali, e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica della FIGC. Il patrimonio della FIGC è costituito da:

- Immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
- attivo circolante, distinto in rimanenze, crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
- ratei e risconti;
- patrimonio netto;
- fondo per rischi ed oneri;
- trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;
- debiti.

Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario, aggiornato all'inizio di ogni esercizio, tenuto dal Segretario generale e debitamente vistato dal Collegio dei revisori dei conti.

2. L'esercizio finanziario ha durata un anno e coincide con l'anno solare. La struttura del

bilancio, i criteri di redazione delle scritture contabili e le relative procedure sono disciplinate da un regolamento approvato dal Consiglio federale.

3. Il Segretario Generale, su proposta del Presidente federale, predispone annualmente il bilancio di previsione, corredato da una relazione sulle previsioni della gestione, e lo sottopone all'esame preventivo del Comitato di presidenza e quindi all'approvazione del Consiglio federale entro il 30 novembre di ciascun anno o entro il 31 dicembre quando particolari esigenze, da comunicarsi alla Giunta nazionale del CONI, lo richiedano.

4. Il Segretario Generale predispone annualmente il bilancio d'esercizio, corredato da una relazione sull'andamento della gestione e sulle partecipazioni societarie detenute direttamente o indirettamente dalla FIGC. Il bilancio, con la relazione del Comitato di presidenza, nonché con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle eventuali società di cui la FIGC detenga direttamente e indirettamente una partecipazione, deve essere inviato al Collegio dei revisori dei conti entro il 31 marzo di ogni anno o entro il 31 maggio quando particolari esigenze, da comunicarsi alla Giunta nazionale del CONI, lo richiedano.

5. Il Collegio dei revisori dei conti predispone la relazione al bilancio nei 15 giorni successivi al ricevimento dello stesso. Il bilancio, con la relazione del Comitato di presidenza e del Collegio dei revisori dei conti, nonché con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle eventuali società di cui la FIGC detenga direttamente o indirettamente una partecipazione, deve essere depositato in copia nella sede federale durante i 10 giorni che precedono il Consiglio federale affinché i Consiglieri possano prenderne visione. Il bilancio è sottoposto all'approvazione del Consiglio federale entro il 30 aprile di ogni anno o entro il 30 giugno quando particolari esigenze, da comunicarsi alla Giunta nazionale del CONI, lo richiedano.

6. Il bilancio di previsione e quello d'esercizio, con allegate le relazioni del Consiglio federale e del Collegio dei revisori dei conti, nonché con allegato il bilancio di esercizio di eventuali società strumentali della FIGC, devono essere trasmessi alla Giunta nazionale del CONI per l'approvazione.

7. Nel caso di parere negativo espresso dal Collegio dei revisori dei conti o di mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del CONI, deve essere senza indugio convocata l'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto, per deliberare sulla approvazione del bilancio. Il bilancio di previsione e quello d'esercizio dopo l'approvazione del CONI devono essere pubblicati, entro 15 giorni, sul sito internet in apposita sezione del sito prontamente rintracciabile. In tale sezione vanno pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio, nonché il bilancio d'esercizio di eventuali società strumentali della FIGC.

8. E'obbligatoria la revisione del bilancio e di quelli delle società direttamente o indirettamente partecipate, da effettuarsi a cura di una primaria società di revisione.

9. I bilanci programmatici di indirizzo dell'organo amministrativo sono presentati e sottoposti alla approvazione dell'Assemblea elettiva degli organi federali. Tali bilanci saranno oggetto di verifica assembleare al termine del quadriennio o del mandato per cui sono stati approvati.

10. La responsabilità del Presidente, dei Vice-Presidenti, dei Consiglieri federali e del Segretario generale è disciplinata, nell'ambito delle rispettive competenze, dalle norme di diritto comune sulla responsabilità degli amministratori.

Art. 19

Controlli sulle società

1. Le società professionistiche sono assoggettate alla verifica dell'equilibrio economico e finanziario e del rispetto dei principi della corretta gestione, secondo il sistema di controlli e i conseguenti provvedimenti stabiliti dalla FIGC, anche per delega e secondo modalità e

principi approvati dal CONI, e secondo la normativa vigente in materia. La FIGC è tenuta ad inviare, oltre agli atti alla cui trasmissione è obbligata per legge, tutti i documenti e le informazioni di cui il CONI, e gli organi dallo stesso preposti al controllo, facciano richiesta.

2. I compiti di cui al comma precedente sono svolti dagli organismi tecnici previsti dalla legge e dalla normativa federale.

3. La FIGC, sentita la LND, può emanare norme e istituire un organismo tecnico con funzioni di controllo sulle società dilettantistiche che partecipano a campionati nazionali.

TITOLO III LA STRUTTURA

A. L'ASSEMBLEA

Art. 20

Composizione ed elezione dell'Assemblea

1. L'Assemblea della FIGC si compone di Delegati. I Delegati per le Leghe professionistiche sono i Presidenti delle società o loro delegati, purché componenti degli organi amministrativi delle stesse società, le quali abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di dodici mesi precedenti la data di convocazione dell'assemblea ed a condizione che, nel medesimo periodo, abbiano svolto con carattere continuativo effettiva attività sportiva ufficiale della Federazione stabilita dai programmi federali. I Delegati per la LND sono eletti, per un quadriennio, dalle società che ne fanno parte e che risultino iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche di cui al d.lgs. 39/2021, secondo il regolamento elettorale da essa emanato ed inviato al Consiglio Federale, che valuta, per l'approvazione, la conformità alla legge, alle disposizioni del CONI e della Federazione. In caso di mancata approvazione, la FIGC rinvia entro novanta giorni il regolamento alla LND per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora la Lega non intenda modificare il regolamento nel senso indicato, la FIGC o la Lega possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale di appello. Per l'elezione dei delegati hanno diritto di voto le società della LND che abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di dodici mesi precedenti la data di convocazione della relativa assemblea elettiva ed a condizione che nel medesimo periodo, abbiano svolto con carattere continuativo effettiva attività sportiva ufficiale della Federazione stabilita dai programmi federali. I Delegati atleti e tecnici, tesserati e in attività, sono eletti, per un quadriennio, dagli atleti e tecnici maggiorenni, regolarmente tesserati e in attività secondo i regolamenti elettorali emanati dalle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche. Detti Regolamenti sono inviati al Consiglio Federale, che valuta, per l'approvazione, la conformità alla legge, alle disposizioni del CONI e della Federazione. In caso di mancata approvazione, la FIGC rinvia entro novanta giorni il regolamento alla associazione rappresentativa della componente tecnica interessata per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora la associazione non intenda modificare il regolamento nel senso indicato, la FIGC o la associazione stessa possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale di appello. I regolamenti elettorali delle Leghe, delle Associazioni rappresentative delle Componenti tecniche devono ispirarsi ai principi di democrazia interna, assicurando in particolare tra i Delegati assembleari eletti una equa rappresentanza delle minoranze interne e la rappresentanza di genere secondo quanto previsto nel presente statuto. Ai fini del presente comma è da considerarsi attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale svolta nell'ambito dei programmi federali, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e

l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica prevista dall'art. 2, comma 1, lettera a) del d.lgs. 36/2021 e riconosciuta dalla FIGC.

2. Il numero dei Delegati eletti per ciascuna Lega e per gli atleti e tecnici, nonché la ponderazione dei voti spettanti ai diversi Delegati, sono stabiliti dall'apposito regolamento elettorale emanato dal Consiglio federale, facendo salvo il principio che ogni società appartenente alle Leghe professionistiche esprima un proprio Delegato e comunque nel rispetto di quanto previsto dai Principi Fondamentali. In ogni caso, rispetto al totale dei voti dell'Assemblea federale, i voti spettanti ai Delegati della LND devono rappresentare il 34%, i voti spettanti ai Delegati delle Leghe professionistiche devono rappresentare complessivamente il 36%, con ripartizione tra le diverse Leghe professionistiche fissata in ragione del 18% dei voti spettanti ai Delegati della Lega Nazionale Professionisti Serie A, del 6% dei voti spettanti ai Delegati della Lega Nazionale Professionisti Serie B e del 12% dei voti spettanti ai Delegati della Lega Italiana Calcio Professionistico, i voti spettanti ai Delegati atleti devono rappresentare il 20% e i voti spettanti ai Delegati tecnici devono rappresentare il 10%. Tra i Delegati atleti devono essere equamente rappresentati i professionisti e i dilettanti nonché le atlete e gli atleti. Tra i Delegati tecnici devono essere equamente rappresentate le categorie professionistiche e dilettantistiche. I regolamenti elettorali per le elezioni dei Delegati della LND, dei Delegati atleti e tecnici potranno prevedere che in aggiunta ai Delegati siano eletti anche i corrispondenti Delegati supplenti, i quali possano sostituirli nelle singole Assemblee in caso di impedimento temporaneo ovvero subentrare loro a titolo definitivo in caso di impedimento non temporaneo. I Delegati atleti e tecnici non possono ricevere né rilasciare deleghe. Il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale, del Collegio dei Revisori dei Conti, e degli Organi federali, nonché i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare società o organismi affiliati o tesserati né direttamente, né per delega. In ogni ipotesi in cui la delega sia ammessa, essa deve essere redatta per iscritto su carta intestata o con timbro in calce del soggetto affiliato e deve contenere a pena di inammissibilità:

- le generalità e la copia di un documento di identità del legale rappresentante;
- la denominazione del soggetto affiliato delegato nonché le generalità del legale rappresentante.

3. Partecipano all'Assemblea della FIGC senza diritto al voto: i Presidenti d'onore e i Membri d'onore della FIGC; il Presidente e i Vice-Presidenti della FIGC; gli altri componenti del Consiglio federale; i Presidenti dei Comitati regionali della LND; il Presidente della Corte federale di appello; il Presidente della COVISOC e i componenti del Collegio dei revisori dei conti.

4. I lavori dell'Assemblea della FIGC sono diretti da un Presidente, eletto dai Delegati con votazione palese. Nelle assemblee elettive, il Presidente è proposto all'Assemblea, su indicazione della Federazione, d'intesa con il CONI. Il Presidente è assistito dal Segretario Generale della FIGC.

5. Non possono essere componenti dell'Assemblea, in qualità di Delegati eletti, i Consiglieri federali, gli arbitri in attività, coloro che svolgono attività lavorativa per la FIGC, quanti risultino colpiti da sanzioni disciplinari in corso di esecuzione, nonché quanti siano stati colpiti da sanzioni disciplinari, passate in giudicato, la cui durata complessiva risulti superiore ad un anno. I regolamenti elettorali della LND e delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche determinano autonomamente gli ulteriori requisiti funzionali per la elezione dei rispettivi Delegati.

6. La perdita dei requisiti funzionali predeterminati nel regolamento elettorale di ciascuna Lega e di ciascuna associazione rappresentativa delle Componenti tecniche per la nomina a Delegato, comporta, su comunicazione della Lega o della associazione interessata e a seguito di determinazione del Consiglio federale, la decadenza dalla carica e la sostituzione del Delegato decaduto mediante il subentro del primo dei non eletti, salvo elezioni suppletive in caso di necessità.
7. Nelle assemblee elettive il Presidente della Commissione verifica poteri è nominato dalla Federazione d'intesa con il CONI. I componenti della Commissione verifica poteri e i componenti della Commissione scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.
8. In ogni caso, la morosità derivante dal mancato pagamento delle quote di affiliazione, di riaffiliazione e di tesseramento preclude il diritto di partecipare all'Assemblea federale ovvero alle assemblee delle Leghe, delle Componenti tecniche o dell'AIA.
9. Hanno diritto di voto nelle Assemblee elettive delle Leghe solo le società che abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di dodici mesi precedenti la data di convocazione dell'Assemblea.
10. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, il requisito della iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche di cui al d.lgs. 39/2021 è richiesto con decorrenza dalle elezioni del quadriennio olimpico 2021-2024.

Art. 21 Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria elettiva è convocata in sede elettorale dal Presidente federale dopo la conclusione dei Giochi olimpici estivi e deve riunirsi entro il 15 marzo dell'anno successivo. Ove, in caso di scioglimento anticipato degli organi, per impedimento definitivo del Presidente, o della scadenza dell'eventuale gestione commissariale, l'Assemblea elettiva si sia regolarmente tenuta nei sei mesi precedenti la celebrazione dei Giochi olimpici, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'Assemblea ordinaria elettiva convocata al termine del successivo quadriennio olimpico.
2. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente federale o, per decisione del Consiglio federale, quando ricorrano gravi circostanze o per procedere a modifiche dello Statuto. È convocata e celebrata entro 90 giorni altresì quando ne faccia richiesta scritta un numero di Delegati rappresentanti almeno un terzo dei voti assembleari, ovvero la metà più uno dei componenti il Consiglio federale.
3. Nei casi di impedimento non temporaneo, decadenza o dimissioni del Presidente federale ai sensi dell'art. 24, comma 9, le funzioni del Presidente federale, limitatamente alla ordinaria amministrazione e alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro novanta giorni, sono assunte, secondo l'ordine stabilito dall'art. 24, comma 8, da un Vice-Presidente federale o da un componente del Consiglio federale.
4. L'assemblea elettiva della Federazione è convocata mediante comunicato ufficiale pubblicato sul sito della Federazione, con link diretto dalla homepage, almeno sessanta giorni prima del suo svolgimento e mediante successiva pec ovvero a mezzo raccomandata a/r trasmessa ai delegati assembleari. Con la convocazione viene pubblicato e trasmesso il regolamento dei voti redatto dalla Segreteria Federale per la elezione del Presidente Federale e per la elezione dei consiglieri federali delle componenti, diversi dai membri di diritto. Le

candidature a Presidente Federale ed a consigliere federale, diverso dai membri di diritto, devono essere presentate presso la Segreteria Federale almeno 40 giorni prima della assemblea, onde consentirne la pubblicazione sul sito federale almeno 30 giorni prima della data di svolgimento della medesima assemblea. Avverso il regolamento dei voti e le candidature è ammessa impugnazione proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI. Per l'eleggibilità alle cariche federali devono essere presentate candidature individuali e per ciascuna assemblea non può essere presentata più di una candidatura anche se per cariche diverse. I termini e le modalità per la presentazione delle candidature sono stabiliti dalla Federazione in modo da garantire una adeguata conoscenza anticipata delle stesse rispetto alla data stabilita per l'Assemblea elettiva.

Art. 22

Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea federale, elettiva o straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Delegati aventi diritto a voto che rappresentino almeno la metà più uno dei voti assembleari. In seconda convocazione l'Assemblea federale elettiva è validamente costituita con la presenza di almeno il 35% dei Delegati aventi diritto a voto che rappresentino almeno un terzo dei voti assembleari, fatte salve le previsioni di cui al successivo art. 24, comma 11. L'Assemblea federale straordinaria non elettiva è validamente costituita in seconda convocazione con la presenza di un terzo dei Delegati aventi diritto a voto.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea, elettiva o straordinaria, sono adottate con le maggioranze previste nel presente Statuto o, in assenza di diversa indicazione, con la maggioranza dei voti spettanti ai Delegati presenti. Nelle assemblee devono essere adottati sistemi di voto elettronico, che garantiscano certezza e trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto. Per le sole Assemblee Federali ordinarie o straordinarie elettive o straordinarie relative all'approvazione delle modifiche statutarie, è facoltà della Federazione adottare sistemi di voto in forma elettronica a distanza. A tali fini la Giunta Nazionale del CONI disciplina modalità e regole uniformi.
3. La convocazione delle Assemblee è effettuata con comunicato ufficiale pubblicato almeno venti giorni prima della seduta, salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 4 e dall'art. 37, comma 1.

Art. 23

Funzioni dell'Assemblea

1. Sono, inoltre, di competenza dell'Assemblea l'approvazione del bilancio d'esercizio in ipotesi di parere negativo del Collegio dei revisori o di mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del CONI.
2. L'Assemblea nomina a vita, su proposta del Consiglio federale, per particolari benemerienze acquisite verso la FIGC, i Presidenti d'onore e i Membri d'onore della FIGC.
3. L'Assemblea elegge, per un quadriennio olimpico, il Presidente federale. Elegge, inoltre, il Presidente del Collegio dei revisori dei conti.

B. IL PRESIDENTE, I VICE-PRESIDENTI E IL COMITATO DI PRESIDENZA

Art. 24

Presidente federale e Vice-Presidenti

1. Il Presidente federale rappresenta la FIGC nella sua unità e ne ha la rappresentanza legale. Ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale. A tal fine, il Presidente presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti; nomina i Direttori tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale. Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione; nomina il Segretario Generale della Federazione, previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale.
2. Il Presidente federale, sentiti i Vice-Presidenti, adotta, sotto la sua responsabilità, i provvedimenti di ordine amministrativo, tecnico e sportivo corrispondenti alle attribuzioni riconosciute dal presente Statuto alla FIGC e non specificamente devolute ad altri organi e non rientranti nella gestione amministrativa della Federazione spettante al Segretario generale.
3. Per particolari ed urgenti motivi, il Presidente federale, sentiti i Vice-Presidenti, nonché, nelle materie di cui all'art. 25, il Comitato di presidenza, può adottare e rendere immediatamente esecutivi i provvedimenti di competenza del Consiglio federale, anche su materie non delegabili. Tali provvedimenti vanno sottoposti a ratifica del Consiglio federale nella prima riunione utile, ad eccezione delle materie di esplicita competenza del Presidente federale e delle deleghe a lui assegnate con precedenti provvedimenti del Consiglio federale. La mancata ratifica comporta l'immediata decadenza degli stessi.
4. Il Presidente convoca almeno ogni bimestre e presiede il Comitato di presidenza e il Consiglio federale.
5. I candidati all'elezione di Presidente federale devono presentare la candidatura ai sensi dell'art 21, comma 4. Le candidature a Presidente federale devono essere accompagnate da un documento programmatico sulle attività della FIGC per il quadriennio olimpico e dall'accredito della candidatura, senza vincolo di mandato, da parte di almeno la metà più uno dei delegati assembleari di almeno una Lega o una Componente tecnica.
6. Il Presidente è eletto, anche in caso di ballottaggio, con la maggioranza dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli, fatte salve le previsioni di cui al successivo comma 11. Le votazioni di cui al presente comma avvengono con voto segreto e ponderato ai sensi dell'art. 20, comma 2.
7. Nella prima riunione utile, il Consiglio federale elegge due Vice-Presidenti. Il Vice-Presidente che consegue il maggior numero di voti o, in caso di parità, quello designato dal Presidente, assume la carica di Vice-Presidente vicario. In caso di dimissioni o decadenza di un Vice-Presidente, il Consiglio federale procede alla sostituzione.
8. I Vice-Presidenti, oltre le funzioni loro attribuite dal presente Statuto o ad essi delegate dal Presidente, svolgono funzioni sostitutive e di rappresentanza legale della FIGC in assenza o impedimento del Presidente. Tali funzioni sono svolte, nell'ordine, dal Vice-Presidente vicario e dall'altro Vice-Presidente.
9. In caso di decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente federale, decade immediatamente l'intero Consiglio federale. In caso di dimissioni del Presidente federale, decadono immediatamente il Presidente e l'intero Consiglio federale. L'espletamento

dell'ordinaria amministrazione, e l'adozione di atti conservativi o indifferibili, è garantita in prorogatio dal Presidente federale e dal Consiglio federale. In caso di dichiarata impossibilità da parte del Presidente federale, è garantita in prorogatio dal Vice Presidente federale e dal Consiglio federale. In caso di dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei Consiglieri, il Consiglio federale e il Presidente decadono immediatamente, e a quest'ultimo spetta in prorogatio l'ordinaria amministrazione e l'adozione di atti conservativi ed indifferibili, fino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria. In ogni caso, l'Assemblea viene tenuta senza indugio ai sensi dell'art. 21, comma 3, del presente Statuto e comunque entro 90 giorni dall'accertamento dell'evento.

10. I Presidenti e i componenti degli organi direttivi nazionali e territoriali restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati.

11. I Presidenti, sia federali nazionali sia territoriali regionali, questi ultimi laddove la FIGC costituisca una propria organizzazione periferica ai sensi dell'art. 5.3 primo capoverso del presente Statuto, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti alle condizioni stabilite dall'art. 16, comma 2 del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e s.m.i.. In tali ipotesi, sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) dei Delegati aventi diritto a voto che rappresentino almeno la metà dei voti assembleari.

Art. 25 **Comitato di presidenza**

1. Il Comitato di presidenza è composto dal Presidente federale, dal Vice-Presidente vicario, e da tre componenti del Consiglio federale eletti in seno allo stesso in modo da assicurare complessivamente la presenza di due rappresentanti delle Leghe professionistiche, uno della Lega nazionale dilettanti e uno delle Componenti tecniche. La pubblicità delle sue riunioni è assicurata con verbali trasmessi ai Consiglieri federali.

2. Il Comitato di presidenza coadiuva il Presidente federale nella preparazione di tutti gli atti di natura contabile e gestionale eccedenti l'ordinaria amministrazione; esamina la predisposizione del bilancio preventivo ed eventuali variazioni, nonché del bilancio consuntivo; esprime al Consiglio federale il proprio parere sulla nomina da parte del Presidente federale dei componenti del Consiglio di amministrazione delle società controllate dalla FIGC, con vincolo per questi ultimi a riferire regolarmente al Comitato; sottopone all'approvazione del Consiglio Federale le misure economico-finanziarie per la tutela antinfortunistica degli atleti convocati per le squadre nazionali, tenendo conto della posizione delle società di appartenenza; svolge ogni altra funzione attribuita dal presente Statuto o dai regolamenti federali ovvero delegata dal Consiglio federale.

C. IL CONSIGLIO FEDERALE

Art. 26 **Elezione e composizione del Consiglio federale**

1. Il Consiglio federale si compone, senza possibilità di delegare ad altri la partecipazione, oltre al Presidente federale, di venti componenti eletti in numero di: a) sei dalla Lega Nazionale Dilettanti, ivi compreso il Presidente della Lega; b) otto dalle Leghe professionistiche, ivi compresi i rispettivi Presidenti, ripartiti in numero di quattro per la Lega Nazionale Professionisti Serie A, due per la Lega Nazionale Professionisti Serie B, due per la Lega Italiana Calcio Professionistico; c) quattro atleti e due tecnici. Fra i

consiglieri federali della Lega Nazionale Dilettanti, deve essere assicurata la presenza di componenti di genere diverso da quello della maggioranza in misura non inferiore a due. Fra gli atleti Consiglieri federali devono essere compresi almeno un dilettante e un professionista e deve essere assicurata la presenza di componenti di genere diverso da quello della maggioranza in misura non inferiore ad uno; fra i tecnici devono essere rappresentate sia la categoria dilettantistica sia quella professionistica e deve essere assicurata la presenza di un componente di genere maschile e di un componente di genere femminile.

Sono membri di diritto del Consiglio Federale senza diritto di voto il Presidente dell'AIA e i membri italiani del Comitato esecutivo della FIFA e dell'UEFA.

2. Al Consiglio federale possono partecipare, su invito del Presidente federale e senza diritto di voto, il Presidente del Settore per l'attività giovanile e scolastica, il Presidente del Settore tecnico, il Presidente della Divisione Calcio a Cinque, il Presidente della Divisione Serie A Femminile Professionistica e il Presidente della Divisione Serie B Femminile.
3. Possono essere invitati a partecipare al Consiglio federale senza diritto di voto, in relazione alla materia all'ordine del giorno, i Presidenti degli organismi tecnici federali di cui all'art. 19, commi 3 e 4, e persone investite da particolari incarichi o qualifiche federali, anche in Federazioni internazionali, nonché personalità eminenti della società civile, che si siano particolarmente distinti per motivi di ordine sociale, professionale, culturale o sportivo.
4. L'elezione dei Consiglieri federali da parte delle Leghe, esclusi i loro membri di diritto, nonché l'elezione dei consiglieri federali da parte degli atleti e dei tecnici, avviene in occasione della assemblea federale elettiva e prima delle votazioni per la elezione del Presidente Federale secondo i regolamenti elettorali emanati rispettivamente dalle Leghe e dalle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche. Detti regolamenti sono inviati al Consiglio Federale, che valuta, per l'approvazione, la conformità alla legge, ai Principi Fondamentali, alle disposizioni del CONI e della Federazione. In caso di mancata approvazione, la FIGC rinvia entro novanta giorni i regolamenti alla Lega e/o associazione rappresentativa della componente tecnica interessata per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora la Lega e/o associazioni rappresentative della componente tecnica non intenda modificare il regolamento nel senso indicato, la FIGC o la Lega e/o associazioni rappresentative della componente tecnica possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale di appello.
I regolamenti devono rispettare, in ogni caso, i principi di democrazia interna, nonché la regola che l'elezione dei componenti del Consiglio federale avviene con espressione di preferenze e viene eletto chi ottiene il maggior numero di voti. La perdita dei requisiti funzionali predeterminati nel regolamento elettorale di ciascuna Lega e di ciascuna associazione rappresentativa delle Componenti tecniche per la nomina a Consigliere federale comporta, su comunicazione della Lega o della associazione interessata a seguito di verifica del Consiglio federale, la decadenza dalla carica e la sostituzione del Consigliere decaduto mediante elezioni suppletive. I Consiglieri federali espressi dalle Leghe e Componenti, ivi inclusi i Presidenti, che risultino inibiti per un periodo superiore a 60 giorni a ricoprire tale loro incarico in ragione di provvedimento assunto da Organi della giustizia sportiva, possono essere sostituiti, nel corso di esecuzione della sanzione disciplinare, da un Consigliere supplente, a condizione che quest'ultimo sia stato eletto con i medesimi criteri e le medesime modalità riservate ai Consiglieri titolari.
5. La costituzione del Consiglio federale si perfeziona con l'elezione del Presidente da parte dell'Assemblea federale. Le riunioni del Consiglio federale sono convocate dal Presidente

federale e si svolgono validamente, anche utilizzando strumenti di video e teleconferenza, con la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio federale aventi diritto di voto. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. Le deliberazioni a maggioranza qualificata sono adottate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio federale aventi diritto di voto.

6. Nel caso in cui venga meno per qualsiasi causa la maggioranza dei componenti il Consiglio federale aventi diritto di voto, il Consiglio federale ivi inclusi il Presidente e i Vice-Presidenti decade, rimanendo in carica ai soli fini della ordinaria amministrazione. L'Assemblea è convocata dal Presidente federale per procedere a nuove elezioni entro novanta giorni. La decadenza per qualsiasi causa del Consiglio federale non si estende agli organi dell'AIA, agli Organi della giustizia sportiva, al Collegio dei revisori dei conti, agli organismi del Sistema delle Licenze UEFA e delle Licenze Nazionali. In caso di dimissioni o di decadenza di componenti del Consiglio federale tale da non dar luogo a decadenza dell'intero organo, si procede, su decisione del Consiglio federale, ad integrazione con i primi dei non eletti per ciascuna componente, ferma restando la presenza di componenti di genere diverso secondo quanto previsto al precedente comma 1, sempre che questi abbiano riportato un numero di voti pari ad almeno la metà di quello riportato dall'ultimo degli eletti. Nel caso in cui quest'ultima ipotesi non possa realizzarsi, deve essere prevista la copertura dei posti rimasti vacanti con nuove elezioni che, ove non sia compromessa la funzionalità dell'organo, potranno effettuarsi in occasione della prima Assemblea utile che viene tenuta dopo l'evento che ha causato la vacanza. Nell'ipotesi in cui sia comunque compromessa la regolare funzionalità dell'organo deve essere celebrata un'Assemblea straordinaria entro 90 giorni dall'evento che ha compromesso detta funzionalità.

Art. 27

Funzioni del Consiglio federale

1. Il Consiglio federale, fatte salve le funzioni attribuite all'Assemblea, è l'organo normativo e di indirizzo generale della FIGC. Il Consiglio Federale è preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale.
2. Il Consiglio federale emana: le norme organizzative interne; il Codice di giustizia sportiva e la disciplina antidoping, da trasmettere alla Giunta nazionale del CONI, per l'esame di cui allo Statuto del CONI; le norme per il controllo delle società; il manuale delle licenze FIGC per la partecipazione ai campionati professionistici; il manuale delle Licenze UEFA per la partecipazione alle competizioni europee; il regolamento sull'attività degli agenti di calciatori; le norme interne di amministrazione e contabilità e le norme organizzative per il funzionamento degli uffici della FIGC; ogni altra norma e linee guida necessarie per l'attuazione del presente Statuto. Emanava i principi informativi per i regolamenti delle Leghe e dell'AIA e ne controlla il rispetto. Svolge ogni altra funzione prevista dal presente Statuto e dalle norme organizzative federali.
3. Su proposta del Presidente federale:
 - a) approva i programmi di carattere nazionale e internazionale della FIGC e ne segue lo svolgimento;
 - b) approva il bilancio preventivo e le eventuali variazioni, nonché il bilancio consuntivo corredato della relazione sulla gestione;

- c) delibera gli atti di straordinaria amministrazione;
- d) coordina l'attività agonistica organizzata dalle Leghe e delibera d'intesa con le Leghe interessate, sentite le componenti tecniche, con la maggioranza di tre quarti dei componenti aventi diritto di voto, sull'ordinamento dei campionati e sui loro collegamenti, con particolare riferimento ai meccanismi di promozione e retrocessione;
- e) esamina i ricorsi delle società concernenti l'inquadramento delle stesse nelle Leghe, adottando i provvedimenti del caso;
- f) esercita il controllo della gestione amministrativa dell'AIA, nonché, attraverso il conto consuntivo annuale, delle Leghe per quanto riguarda le risorse derivate dalla FIGC;
- g) nomina i componenti della Commissione federale di garanzia con le modalità previste dall'art. 34;
- h) nomina i componenti o collaboratori degli Organi della giustizia sportiva;
- i) nomina i Presidenti del Settore tecnico e del Settore per l'attività giovanile e scolastica;
- l) nomina i componenti degli organismi tecnici federali di cui all'art. 19, commi 3 e 4;
- m) approva gli Statuti e i regolamenti delle Leghe, dell'AIA, del Settore tecnico e del Settore per l'attività giovanile e scolastica;
- n) designa i candidati italiani per le cariche presso gli organismi internazionali della FIFA e dell'UEFA;
- o) può dichiarare la decadenza dei dirigenti preposti a tutti gli organismi operanti nell'ordinamento definito dal presente Statuto ed eventualmente nominare commissari straordinari stabilendone i poteri;
- p) riconosce le associazioni di calciatori e di tecnici comparativamente più rappresentative nell'ambito delle rispettive categorie;
- q) delibera sulla distribuzione delle risorse secondo criteri di mutualità calcistica;
- r) riconosce le società che intendono affiliarsi alla FIGC;
- s) approva gli statuti delle società che intendono affiliarsi alla FIGC;
- t) assume ogni determinazione di natura organizzativa e istituisce gli organismi, le commissioni o gli uffici previsti dal presente Statuto o comunque utili al funzionamento della FIGC e del suo ordinamento;
- u) in caso di mancata ratifica di provvedimenti assunti dal Presidente federale ai sensi dell'art. 24, delibera in merito agli effetti che ne derivano;
- v) svolge ogni funzione prevista dall'art. 3 del presente Statuto.

3 bis. Le norme che riguardano esclusivamente le società della Lega Nazionale Professionisti Serie A, ad eccezione di quelle relative ai controlli sulle società, sono emanate dal Consiglio Federale d'intesa con la medesima Lega.

3 ter. Fatto salvo quanto previsto dalla lettera d) del comma 3 per le delibere sull'ordinamento dei campionati e sui loro collegamenti, in tutti i casi in cui è prevista l'intesa con la Lega Nazionale Professionisti Serie A, nell'eventualità di mancato raggiungimento della stessa in Consiglio Federale continua ad applicarsi la normativa in vigore. Nel caso di mancata intesa su una deliberazione annuale obbligatoria, rimane in vigore la formulazione già approvata per la stagione sportiva precedente.

4. Il Consiglio federale, inoltre, può esprimere, su richiesta del Presidente o su proposta di un suo componente, indirizzi in merito a ogni situazione che comunque interessi l'attività tecnico-sportiva della FIGC e lo svolgimento del giuoco del calcio.

5. Il Consiglio federale può delegare ciascuno dei propri componenti, per un periodo di tempo determinato, a seguire specifici programmi e obiettivi di interesse federale. Ogni componente del Consiglio federale, inoltre, può rivolgere interrogazioni, anche in forma

scritta, al Presidente federale. Questi è tenuto a rispondere non oltre la prima seduta successiva del Consiglio.

Art. 28 **Decadenza organi federali**

1. Ove non altrimenti previsto dal presente Statuto, qualsiasi organo federale collegiale decade di diritto al venir meno per qualsiasi causa della maggioranza dei suoi componenti. L'organo federale decaduto permane in prorogatio per l'espletamento della sola ordinaria amministrazione, e per l'adozione di atti conservativi o indifferibili, fino al suo rinnovo, cui si procede senza indugio secondo le procedure ordinarie e, comunque, non oltre novanta giorni.
2. Le dimissioni che originano la decadenza degli organi sono da considerarsi irrevocabili.

D. IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 28 bis **Il Segretario Generale**

1. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente Federale, previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio federale.
2. Il Segretario Generale provvede alla gestione amministrativa della Federazione e ne è direttamente responsabile in base agli indirizzi e sotto la vigilanza del Consiglio federale.
3. Il Segretario Generale, inoltre:
 - a) esercita le funzioni conferitegli dal Regolamento di amministrazione e contabilità;
 - b) assiste alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Federale, del Comitato di Presidenza, e ne redige i verbali, anche avvalendosi della Segreteria Federale. Ha altresì la facoltà di assistere a tutte le riunioni delle Commissioni o Comitati della Federazione o di farsi rappresentare da un dipendente della Segreteria;
 - c) coordina e dirige la Segreteria Federale, individuando fra i propri collaboratori chi può sostituirlo in caso di assenza o altro impedimento;
 - d) cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici;
 - e) predispone il bilancio consuntivo e quello di previsione;
 - f) sovrintende agli uffici federali e ne dirige il personale;
 - g) stabilisce i programmi di lavoro necessari a dare attuazione alle delibere del Presidente e del Consiglio Federale e ne segue gli sviluppi e il necessario coordinamento;
 - h) dirige le attività a rilevanza economica e commerciale della Federazione.

E. CARICHE FEDERALI

Art. 29 **Requisiti, incompatibilità e gratuità**

1. Fermo il rispetto dei requisiti generali stabiliti dallo statuto del CONI per i componenti degli organi elettivi e di nomina, e i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI per il Presidente e i componenti del Consiglio federale,

possono essere eletti o nominati alle cariche previste dal presente Statuto e dalle norme da questo richiamate, se in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura, i cittadini italiani maggiorenni di età, muniti della capacità elettorale politica attiva e passiva e che non siano stati colpiti negli ultimi dieci anni, salva riabilitazione, da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi per inibizione o squalifica complessivamente superiore ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, dal CONI, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva o da parte dell'organismo sportivo internazionale di riferimento purché unico. Sono inoltre ineleggibili coloro che hanno riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore a un anno. È ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione superiore a un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA. È altresì ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione anche inferiore ad un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA, qualora la suddetta sanzione sia conseguenza di un patteggiamento. Non possono altresì essere eletti coloro il cui reddito derivi, per oltre il cinquanta per cento, da un'attività commerciale e/o imprenditoriale svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della FIGC, nonché coloro che abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni, le Discipline Sportive Associate o altri organismi riconosciuti dal CONI stesso. Con riferimento ai requisiti previsti al precedente art. 11, comma 3, possono essere eletti atleti che abbiano preso parte a competizioni nazionali o regionali per almeno due anni nell'ultimo decennio, fatto salvo quanto previsto nei regolamenti elettorali.

1bis. Il requisito del tesseramento non è richiesto per i componenti degli Organi di Giustizia e del Collegio dei Revisori dei Conti.

1ter. I componenti degli organi di giustizia sportiva devono essere in possesso della laurea in materie giuridiche o comunque di adeguata professionalità e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla federazione.

1quater. Il soggetto radiato può praticare attività sportive, e quindi essere tesserato, presso Enti diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione, ferma la sua ineleggibilità a qualsiasi carica ed il divieto di rivestire qualsiasi incarico all'interno dell'ordinamento sportivo. Al fine di rendere effettivo tale divieto, il provvedimento di radiazione, così come l'eventuale provvedimento di riabilitazione, devono essere definitivi e comunicati, da parte dell'organismo sportivo che ha emesso la sentenza di radiazione, al CONI che li rende noti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, a tutte le Federazioni, le Discipline Associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni Benemerite. In caso di trasgressione del divieto, la Procura generale dello Sport segnala alla Procura dell'Ente interessato l'illecito ai fini dell'avvio dell'azione disciplinare nei confronti degli organi amministrativi responsabili della violazione e trasmette gli atti alla Giunta Nazionale del CONI per la dichiarazione di nullità a ogni effetto del tesseramento vietato. Per i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione, conseguente ad atti di violenza e/o di molestie nei confronti delle persone e/o degli animali, da parte di competenti organi di giustizia delle Federazioni, delle Discipline Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, è sancito il divieto di tesseramento anche presso Organismi Sportivi diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione.

2. La qualifica di Consigliere federale eletto è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva federale. Le cariche di componente del Collegio dei revisori dei conti, di componente degli organismi tecnici di cui all'art. 19, commi 3 e 4, di componente degli

organismi di cui all'art. 4, comma 3, e all'art. 9, comma 5, di componente della Commissione federale di garanzia, di componente degli organi della giustizia, nonché lo status di ufficiale di gara sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale o di società affiliata alla FIGC, fatte salve per gli ufficiali di gara le cariche nell'ambito dell'AIA.

3. La carica di Presidente federale è incompatibile con ogni altra carica elettiva federale, di Lega, di Componente tecnica o di società. Le cariche di Presidente, Vice-Presidente e Consigliere federale sono incompatibili con altre cariche elettive sportive nazionali in organismi riconosciuti dal CONI.

4. La Commissione Federale di Garanzia accerta immediatamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla elezione, eventuali ipotesi di incompatibilità e contesta la stessa all'interessato, diffidandolo a esercitare l'opzione entro i successivi 15 giorni, con espressa comunicazione che in assenza sarà dichiarato decaduto. Scaduto il termine, la Commissione Federale di Garanzia, esaminate eventuali memorie o osservazioni dell'interessato e accertato l'esercizio o il mancato esercizio dell'opzione, in caso di persistenza dell'incompatibilità, se entrambe le cariche sono federali dichiara decaduto l'interessato dall'ultima, ovvero, nelle altre ipotesi, dalla carica federale. Prima della dichiarazione di decadenza, l'interessato può sempre esercitare l'opzione. In ogni caso, durante il procedimento di accertamento dell'eliminazione della causa di incompatibilità, l'interessato che non abbia ancora optato può esercitare, con riferimento all'ultima carica, solo poteri di ordinaria amministrazione e gli atti conservativi o indifferibili.

5. Sono altresì incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in permanente conflitto di interesse anche per ragioni economiche con l'organo nel quale sono eletti o nominati. Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

6. I regolamenti federali disciplinano gli altri casi di conflitti di interesse e stabiliscono le relative conseguenze o sanzioni.

7. Tutte le cariche federali sono svolte a titolo gratuito. È prevista una indennità in favore del Presidente Federale e degli altri componenti degli organi direttivi nazionali e territoriali investiti da particolari cariche. L'entità delle indennità è determinata dal Consiglio Federale.

TITOLO IV LE GARANZIE

Art. 30

Efficacia dei provvedimenti federali, vincolo di giustizia e clausola compromissoria

1. I tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l'ordinamento federale, hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto e ogni altra norma federale e degli organismi internazionali a cui la FIGC è affiliata.

2. I soggetti di cui al comma precedente, in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dalla FIFA, dalla UEFA, dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico.

3. Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la FIGC, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale secondo quanto previsto dallo Statuto del CONI, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, in conformità con quanto

disposto dallo Statuto e dai relativi regolamenti e atti attuativi, nonché dalle norme federali. Non sono comunque soggette alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI le controversie decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi o di categoria ai sensi della normativa vigente o da regolamenti federali aventi a oggetto rapporti meramente patrimoniali, le controversie decise in via definitiva dagli Organi della giustizia sportiva federale relative ad omologazioni di risultati sportivi o che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie di importo inferiore a 10.000 Euro, ovvero a sanzioni comportanti: a) la squalifica o inibizione di tesserati, anche se in aggiunta a sanzioni pecuniarie, inferiore a 90 giorni ovvero a 12 turni di campionato; b) la perdita della gara; c) l'obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse o con uno o più settori privi di spettatori o la squalifica del campo per un numero di turni inferiore a 90 giorni ovvero a 6 gare interne.

4. Fatto salvo il diritto ad agire innanzi ai competenti organi giurisdizionali dello Stato per la nullità dei lodi arbitrali di cui al comma precedente, il Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia. Ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero comunque volto a eludere il vincolo di giustizia, comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali.

5. In deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti, avverso i provvedimenti di revoca o di diniego dell'affiliazione può essere proposto ricorso alla Giunta Nazionale del CONI entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

6. In ogni caso, devono essere osservati i Principi di Giustizia Sportiva emanati dal Consiglio Nazionale del CONI e le norme statutarie e regolamentari federali di loro attuazione.

Art. 31

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti, di cui uno, nominato dal CONI e uno dall'Autorità di Governo con delega allo sport, comunque in conformità alla normativa vigente.

2. Tutti i componenti del Collegio restano in carica per un quadriennio.

3. Per l'elezione del Presidente del Collegio l'Assemblea federale vota sulle candidature presentate alla Segreteria federale da ciascuna Lega o Componente tecnica. Ai fini delle candidature, si applicano le previsioni dell'art. 21, comma 4. I candidati devono essere iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili o al registro dei revisori contabili

4. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo contabile della FIGC e dei suoi organi. I componenti del Collegio devono essere invitati a tutte le riunioni degli organi federali.

5. In caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, ne assume la carica il candidato che abbia ottenuto nell'Assemblea Nazionale elettiva almeno il 50% dei voti riportati dal Presidente uscente; in caso di impossibilità a procedere alla sostituzione subentra provvisoriamente il componente nominato più anziano fino a che l'Assemblea Nazionale straordinaria – che dovrà celebrarsi entro 90 giorni dalla data in cui si è verificato l'evento – abbia provveduto ad eleggere il nuovo Presidente.

Art. 32
Ufficiali di gara

1. La regolarità tecnica e sportiva delle gare, nella osservanza delle regole del giuoco del calcio e disciplinari vigenti, è affidata agli ufficiali di gara, in conformità ai principi stabiliti dallo Statuto del CONI e dalle norme federali.
2. Gli ufficiali di gara, sono organizzati con autonomia operativa, amministrativa, gestionale e tecnica, nell'Associazione Italiana Arbitri (AIA), che provvede al loro reclutamento, formazione, inquadramento e impiego, anche attraverso proprie articolazioni territoriali. L'AIA opera nel rispetto delle compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali.
3. L'AIA adotta i propri regolamenti che sono inviati alla FIGC, la quale valuta, per l'approvazione, la conformità alla legge, alle disposizioni del CONI e della stessa Federazione. In caso di mancata approvazione, la FIGC rinvia entro novanta giorni il regolamento all'AIA per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora l'AIA non intenda modificare il regolamento nel senso indicato, la FIGC o l'AIA possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale di appello.
4. Gli associati all'AIA eleggono per il quadriennio olimpico il proprio Presidente e gli altri organi previsti dal regolamento dell'AIA, secondo un proprio regolamento elettorale. Tutte le cariche nell'ambito dell'AIA sono incompatibili con qualsiasi carica federale, di Lega o di Componente tecnica.
5. Gli organi tecnici arbitrali sono nominati con le competenze e le modalità previste dal regolamento dell'AIA.
6. Nella propria organizzazione interna l'AIA, con apposito regolamento, adotta modelli organizzativi idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto, con particolare riguardo alle attività degli organi tecnici. I predetti modelli devono prevedere:
 - a) misure idonee a garantire lo svolgimento di tutte le attività nel rispetto della legge e dell'ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio;
 - b) l'adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali, nonché di adeguati meccanismi di controllo volti a rilevare e far sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
 - c) la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.
7. Gli associati all'AIA sono soggetti alla potestà disciplinare degli Organi della giustizia sportiva della FIGC. Il regolamento dell'AIA disciplina le competenze della giurisdizione domestica.
8. In relazioni agli specifici argomenti all'ordine del giorno, il presidente dell'AIA può essere invitato alle riunioni del Comitato di presidenza.

Art. 33
Ordinamento della giustizia sportiva

1. Gli Organi della giustizia sportiva agiscono in condizioni di piena indipendenza, autonomia, terzietà e riservatezza. Il Codice di giustizia sportiva della FIGC disciplina i casi di astensione e di ricsuzione dei giudici in conformità con quanto previsto dai Principi di Giustizia Sportiva emanati dal Consiglio Nazionale del CONI e dal Codice della giustizia sportiva adottato dal CONI.

2. Le norme relative all'ordinamento della giustizia sportiva devono garantire il diritto di difesa, la parità delle parti, il contraddittorio e gli altri principi del giusto processo, assicurandone altresì la ragionevole durata. Sono ammessi i giudizi di revisione e di revocazione nei casi previsti dal Codice di giustizia sportiva della FIGC in conformità a quanto previsto dai Principi di Giustizia Sportiva e dal Codice della giustizia sportiva. Restano ferme le ipotesi previste dall'art. 30, comma 3.

3. Il Codice di giustizia sportiva della FIGC prevede le fattispecie di illecito e le corrispondenti sanzioni, prevede ipotesi di esclusione e attenuazione della responsabilità delle società, di patteggiamento della sanzione non oltre la decisione di primo grado e prevede norme di tipo premiale per i tesserati o le società che diano un contributo di rilevante collaborazione per la individuazione di tesserati o società responsabili di comportamenti disciplinarmente rilevanti. La FIGC, con le modalità disciplinate nel Codice di Giustizia Sportiva, trasmette al CONI tutte le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sportiva ai fini del loro inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo.

4. Le sanzioni pecuniarie inflitte dagli Organi della giustizia sportiva che hanno sede presso la FIGC sono ad essa corrisposte, con impiego dei relativi introiti per finanziare la giustizia sportiva e, per il residuo, per programmi finalizzati a promuovere il calcio giovanile, scolastico e di base o per finalità solidaristiche. Le sanzioni pecuniarie inflitte dagli Organi della giustizia sportiva che hanno sede presso le Leghe sono corrisposte alla Lega competente, che impiega i relativi introiti, d'intesa con la FIGC, per:

- a) premiare le società più virtuose sotto il profilo disciplinare e del fair-play, sulla base di classifiche di merito determinate da criteri prefissati all'inizio di ogni stagione sportiva;
- b) premiare le società che schierano giocatori del vivaio nazionale di età inferiore ai 21 anni, sulla base di classifiche di merito determinate da criteri prefissati all'inizio di ogni stagione sportiva;
- c) perseguire finalità solidaristiche.

5. Il Codice di giustizia sportiva stabilisce i comportamenti che sono preclusi ai dirigenti cui è irrogata la sanzione della inibizione, prevedendo in particolare le ipotesi di applicazione delle preclusioni previste per le persone fisiche dal Codice disciplinare della FIFA.

6. Gli Organi della giustizia sportiva hanno piena cognizione sulle condotte dei soggetti dell'ordinamento federale relative alle norme federali e ai regolamenti di Lega, dell'AIA o di settore. La previsione di organi disciplinari per specifiche categorie di tesserati è consentita nei limiti stabiliti dalle norme federali e unicamente con riguardo ad aspetti strettamente interni alle categorie.

7. Le competenze degli Organi della giustizia sportiva e le relative procedure sono stabilite dal Codice di giustizia sportiva federale, in conformità con quanto previsto dai Principi di Giustizia Sportiva emanati dal Consiglio Nazionale del CONI e dal Codice della giustizia sportiva adottato dal CONI, nonché dalle disposizioni degli articoli 12 bis, 12 ter, 12 quater dello Statuto del CONI.

8. Il Presidente federale, anche su proposta del Consiglio federale può concedere la grazia

se è stata scontata almeno la metà della pena, ad eccezione delle ipotesi in cui la sanzione sia stata irrogata per violazione delle norme antidoping. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva. Il Consiglio federale, anche su proposta del Presidente federale e previo parere favorevole della Corte federale di appello, può concedere amnistia e indulto.

9. La Corte federale di appello può concedere la riabilitazione.

Art. 34

L'organizzazione della giustizia sportiva

1. La FIGC garantisce il celere ed efficiente funzionamento della giustizia sportiva in conformità con i Principi di giustizia sportiva e il Codice della giustizia sportiva emanati dal CONI assicurandole i mezzi ed il personale necessari, anche avvalendosi di referendari che possano svolgere funzioni di ausilio ed assistenza agli Organi della giustizia sportiva. È assicurato il doppio grado di giurisdizione sportiva, secondo le modalità previste dallo Statuto del CONI.

2. È istituita nella FIGC la Commissione federale di garanzia. La Commissione opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è costituita dal Presidente e da quattro componenti nominati a maggioranza qualificata dal Consiglio federale, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti della Commissione sono scelti tra professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa e avvocati dello Stato con almeno quindici anni di anzianità di carriera, anche a riposo, che siano di alta reputazione e di notoria moralità e indipendenza. I componenti della Commissione durano in carica sei anni e possono essere confermati per un ulteriore mandato.

3. La Commissione federale di garanzia garantisce l'indipendenza, l'autonomia, la terzietà e la riservatezza degli Organi della giustizia sportiva. La Commissione:

- a) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento degli Organi della giustizia sportiva;
- b) a seguito delle candidature presentate dagli interessati, verifica il possesso da parte di quest'ultimi dei requisiti previsti dal presente Statuto alla carica di componente della Corte federale di appello e della Corte sportiva di appello a livello nazionale, di componente del Tribunale federale a livello nazionale, di Giudici sportivi nazionali, di Procuratore federale, di Procuratori Aggiunti, di Sostituti procuratori federali ed indica al Consiglio federale la lista dei nominativi di tutti i candidati in possesso dei requisiti richiesti;
- c) propone al Consiglio federale un regolamento disciplinare per i componenti degli Organi della giustizia sportiva;
- d) adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti i componenti degli Organi della giustizia sportiva, inclusi quelli di destituzione in caso di violazione dei doveri di terzietà e di riservatezza, di reiterata assenza ingiustificata, di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, di gravi ragioni di opportunità, anche su segnalazione del Presidente federale, del Procuratore federale o dei Presidenti degli Organi di giustizia sportiva.

4. Sono Organi del sistema della giustizia sportiva:

- a) la Corte federale di appello;
- b) il Tribunale federale;
- c) la Corte sportiva di appello;
- d) i Giudici sportivi;
- e) la Procura Federale;

- f) gli altri organi specializzati previsti dal presente Statuto o dai regolamenti federali.
5. La Corte sportiva di appello a livello nazionale, Il Tribunale federale a livello nazionale, la Corte federale di appello e la Procura federale hanno sede in Roma presso la FIGC. I Giudici sportivi nazionali hanno sede presso le rispettive Leghe di competenza. I Giudici sportivi territoriali, la Corte sportiva di appello e il Tribunale federale a livello territoriale hanno sede presso le rispettive articolazioni territoriali della LND.
6. I Giudici sportivi nazionali sono giudici di primo grado competenti per i campionati e le competizioni nazionali.
7. Il Tribunale federale a livello nazionale è giudice di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale e nelle altre materie previste dalle norme federali per i campionati e le competizioni nazionali.
8. I Giudici sportivi territoriali sono giudici di primo grado competenti per i campionati e le competizioni territoriali.
9. I Tribunali federali a livello territoriale sono giudici di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale e nelle altre materie previste dalle norme federali per i campionati e le competizioni di livello territoriale. La Corte sportiva di appello a livello territoriale è giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali.
10. La Corte sportiva di appello a livello nazionale è giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi nazionali.
11. La Corte federale di appello è giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso:
- a) le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale;
 - b) le decisioni dei Tribunali federali a livello territoriale.
- Inoltre la Corte federale di appello:
- a) giudica nei procedimenti per revisione e revocazione;
 - b) su ricorso del Presidente federale, giudica sulle decisioni adottate dai Giudici sportivi territoriali e nazionali, dal Tribunale federale a livello territoriale, dalla Corte sportiva di appello a livello territoriale e dal Tribunale federale a livello nazionale;
 - c) su richiesta del Presidente federale, interpreta le norme statutarie e le altre norme federali, sempreché non si tratti di questioni all'esame degli Organi della giustizia sportiva;
 - d) su richiesta del Procuratore federale, giudica in ordine alla sussistenza dei requisiti di eleggibilità dei candidati alle cariche federali e alle incompatibilità dei dirigenti federali;
 - e) esercita le altre competenze previste dalle norme federali.
12. Il Presidente federale può promuovere di fronte alla Corte federale di appello eccezione di legittimità o conflitto di attribuzione contro qualsiasi norma regolamentare, atto o fatto posto in essere da una delle Leghe, dall'AIA o da una delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche, per violazione del presente Statuto, dello Statuto o degli indirizzi del CONI o della legislazione vigente. La stessa potestà compete al Presidente di ciascuna Lega e ai Presidenti dell'AIA e delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche contro norme, atti o fatti posti in essere da organi federali o da altra Lega o associazione.
13. La Corte federale di appello si articola in sezioni con funzioni giudicanti e in una sezione con funzioni consultive. Le sezioni con funzioni giudicanti possono pronunciarsi a sezioni unite nei casi previsti dal Codice di Giustizia Sportiva.
14. Nei procedimenti relativi a violazioni in materia gestionale ed economica che si svolgono dinnanzi al Tribunale federale e alla Corte federale di appello, i collegi giudicanti sono integrati da almeno due componenti aggiunti con competenze specifiche in materia gestionale, economico-aziendale e tributaria, nominati dal Consiglio Federale.
15. In materia di doping, si applicano le Norme Sportive Antidoping emanate dal CONI. I provvedimenti di clemenza non si applicano per le violazioni alle Norme predette.

16. La Procura federale agisce innanzi agli organi di giustizia per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo. Essa esercita le funzioni inquirenti e quelle requirenti secondo quanto stabilito dal Codice di giustizia sportiva, tranne quelle attribuite alla Procura del CONI per le violazioni delle norme in materia di doping. La Procura federale si può articolare in sezioni e si compone di un Procuratore federale, di Procuratori federali aggiunti fino al numero di cinque, di Sostituti procuratori federali il cui numero è stabilito dal Consiglio federale. La procura federale si avvale di Collaboratori, nominati dal Consiglio federale.

17. Il mandato dei componenti degli Organi della giustizia sportiva è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico federale, ha durata quadriennale ed è rinnovabile per due volte. Il mandato non può essere revocato se non per giusta causa.

18. I componenti degli Organi della giustizia sportiva e della Procura federale prestano la propria opera gratuitamente, salvo il rimborso delle spese nella misura prevista dai regolamenti federali. Ai componenti degli Organi della giustizia sportiva è fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società affiliate o comunque di avere rapporti con tesserati che possano apparire in conflitto di interessi con la loro funzione; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell'incarico. I componenti degli organi della Giustizia sportiva e della procura federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico, rendono una dichiarazione con cui attestano di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza.

Art. 35

Requisiti per le nomine negli Organi della giustizia sportiva

1. Possono essere nominati giudici sportivi nazionali, componenti della Corte federale di appello, della Corte sportiva di appello a livello nazionale e del Tribunale federale a livello nazionale coloro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza nell'ordinamento sportivo, siano:

- a) professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;
- b) magistrati di qualsiasi giurisdizione anche a riposo;
- c) avvocati dello Stato, anche a riposo e notai;
- d) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.

2. Possono essere nominati Procuratore federale o Procuratore federale Aggiunto coloro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza nell'ordinamento sportivo, siano:

- a) professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;
- b) magistrati di qualsiasi giurisdizione anche a riposo;
- c) avvocati dello Stato, anche a riposo e notai;
- d) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
- e) alti ufficiali delle forze dell'ordine, anche a riposo.

3. Possono essere nominati Sostituto procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza nell'ordinamento sportivo, siano:

- a) professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;
- b) magistrati di qualsiasi giurisdizione anche a riposo;
- c) avvocati dello Stato, anche a riposo e notai;
- d) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine;

- e) iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
 - f) ufficiali delle forze dell'ordine anche a riposo;
 - g) laureati in materie giuridiche, con due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.
4. Possono essere nominati Giudici sportivi territoriali e componenti della Corte sportiva di appello e del Tribunale federale a livello territoriale, coloro che siano:
- a) laureati in giurisprudenza;
 - b) diplomati delle scuole superiori che siano stati tesserati per la FIGC per almeno tre anni;
 - c) diplomati delle scuole superiori che abbiano maturato almeno cinque anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.

Art. 36

Commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche

1. La COVISOC esercita funzioni di controllo sull'equilibrio economico-finanziario e sul rispetto dei principi della corretta gestione delle società di calcio professionistiche secondo quanto stabilito nelle NOIF, nonché le altre funzioni previste dalle norme federali.
2. La COVISOC è formata da un Presidente e da quattro componenti nominati a maggioranza qualificata dal Consiglio federale.
3. Possono essere nominati componenti della COVISOC coloro che, in possesso di specifica competenza e indiscussa moralità e indipendenza, siano:
 - a) docenti universitari di ruolo in materie giuridiche e economico-aziendali, anche a riposo;
 - b) magistrati di qualsiasi giurisdizione, anche a riposo;
 - c) dottori commercialisti, avvocati, notai, avvocati dello Stato o consulenti del lavoro laureati in economia e commercio con almeno dieci anni di anzianità nella funzione, anche a riposo.
4. Il mandato dei componenti della COVISOC ha durata quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.
5. La FIGC garantisce il celere ed efficiente funzionamento della COVISOC assicurandole i mezzi ed il personale necessari, attraverso la costituzione di una segreteria e di un nucleo di ispettori iscritti nell'albo professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili o nel registro dei revisori *contabili* o nell'albo dei consulenti del lavoro.
6. Tutte le cariche e gli incarichi previsti nei commi precedenti sono incompatibili con qualsiasi altra carica o incarico federale, ad eccezione della carica di componente delle Commissioni Licenze UEFA e degli Organismi del sistema delle Licenze Nazionali. I componenti della COVISOC e i componenti del nucleo di ispettori sono tenuti alla stretta osservanza del segreto d'ufficio; a essi è comunque fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società soggette a vigilanza; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell'incarico.

Art. 37

Revisione dello Statuto

1. L'Assemblea delibera sulle modifiche dello Statuto a maggioranza dei presenti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 dello Statuto per la valida costituzione dell'Assemblea. Le proposte di revisione dello Statuto sono sottoposte ad una Assemblea straordinaria appositamente convocata almeno sessanta giorni prima della seduta.
2. Le nuove norme statutarie, deliberate dall'Assemblea straordinaria, entrano in vigore il giorno successivo all'esaurimento della procedura d'approvazione prevista dalle norme vigenti.

Art. 38
Scioglimento della FIGC

1. Lo scioglimento della FIGC è deliberato all'unanimità dall'Assemblea straordinaria su proposta unanime del Consiglio federale. Il patrimonio della FIGC è devoluto al CONI o ad altri organismi indicati dal CONI.
2. Possono chiedere la convocazione di una Assemblea straordinaria per deliberare lo scioglimento della FIGC un numero di società pari almeno ai quattro quinti di tutte le società affiliate alla FIGC.
3. L'Assemblea straordinaria convocata per lo scioglimento della FIGC è validamente costituita e può validamente deliberare con la presenza di almeno i quattro quinti dei delegati di ciascuna Lega e di ciascuna Componente tecnica.

NORME TRANSITORIE E FINALI

- I. Ai fini della costituzione dei nuovi organi federali, e fino all'eventuale diversa determinazione ai sensi dell'art. 11, comma 1, le associazioni rappresentative delle Componenti tecniche sono l'Associazione italiana calciatori (AIC) per gli atleti e l'Associazione italiana allenatori di calcio (AIAC) per i tecnici.
- II. Il Presidente federale, può apportare eventuali modifiche al presente Statuto che si rendano necessarie per ottenere l'approvazione di cui all'art. 37, comma 2, per ottenere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, per ottenere l'approvazione obbligatoria dei competenti organismi internazionali, nonché a fini di coordinamento formale, di rettifica di errori materiali e di numerazione definitiva di articoli e commi.
- III. L'operatività della Commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche (COVISOC) termina con l'insediamento della Commissione prevista dall'art. 13 bis del decreto legislativo n. 36/2021.

Da redigere su carta intestata della Società

Spett.le

**LEGA NAZIONALE DILETTANTI
DELEGAZIONE PROV. DEL
VERBANO CUSIO OSSOLA**

Via Muller, 37

28921 VERBANIA/INTRA (VB)

E-mail: comverbania@Ind.it

In relazione al corso per “dirigente-arbitro” nell’Attività di base di cui al CU N° 21 del 22 novembre 2024, la nostra società intende iscrivere i sotto indicati dirigenti:

<u>NOMINATIVO</u>	<u>DATA DI NASCITA</u>

TIMBRO DELLA SOCIETÀ
E FIRMA DEL PRESIDENTE



SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00187 ROMA – VIA CAMPANIA 47

Stagione Sportiva 2024 – 2025

COMUNICATO UFFICIALE N° 68 SGS del 14/11/2024

DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

a seguito delle richieste pervenute in conformità con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico del 10 Luglio 2024 il Settore Giovanile e Scolastico, nella persona del Presidente Vito Tisci, ha concesso le seguenti deroghe che consentono alle giovani calciatrici che partecipano ad attività miste (in cui sono coinvolti sia bambini che bambine) la possibilità di giocare nella fascia di età inferiore alla propria:

ABRUZZO

NOMINATIVO/CATEGORIA	DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
Pulcini Misti (2014/2015)		
GALLO SOFIA	21/09/2013	SSD VIRTUS ANXANUM SRL

CALABRIA

NOMINATIVO/CATEGORIA	DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
Esordienti Misti (2012/2013)		
OLIVA FRANCESCA	27/06/2011	ASD SAN PAOLO 1998
Pulcini Misti (2014/2015)		
CALCAGNO NICOLE	09/10/2013	ASD SAN PAOLO 1998
FRUSTACI EVELYN	30/12/2013	ASD PROMOSPORT TAVERNA
BENVENUTO SARAH	07/10/2013	FCD GUARDAVALLE SOCCER CLUB
USALJ GIOIA FILOMENA	12/02/2013	FCD GUARDAVALLE SOCCER CLUB

CAMPANIA

NOMINATIVO/CATEGORIA	DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
Under 15 (2010/2011)		
ANZELMO MARIAPIA	21/09/2009	ASD VIS MEDITERRANEA SOCCER
CIRINO ANNA	11/10/2009	ASD VIS MEDITERRANEA SOCCER
SPINIELLO SARA	02/03/2009	ASD VIS MEDITERRANEA SOCCER
ASCIONE ANGELA	01/12/2009	ASD ACADEMY PRO CALCIO DONNE
MONFREGOLA VERONICA	13/07/2009	ASD ACADEMY PRO CALCIO DONNE

FRIULI VENEZIA GIULIA

NOMINATIVO/CATEGORIA	DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
Esordienti 1°Anno (2013)		
BRANDES MARTINA	26/09/2012	ASD UP COMUNALE TAVAGNACCO
PREKPALAJ NOEMI	18/07/2012	ASD UP COMUNALE TAVAGNACCO

ARAMINI	ALESSIA	22/05/2013	ASD SAMPIERDARENESE
PAPINI	NICOLE	09/12/2013	ASD SAMPIERDARENESE

LOMBARDIA

NOMINATIVO/CATEGORIA		DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
Under 14 (2011)			
PORTESI	VALENTINA	27/08/2008	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
ROSA	LINDA	10/04/2008	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
ZUCCHI	CHIARA	02/03/2008	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
ARCHETTI	IRENE	03/01/2009	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
BRUNETTI	AURORA	18/11/2009	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
CORBI	CHIARA	03/07/2009	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
CRSCINI	LUCIA	31/03/2009	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
DONINI	ELISA	20/04/2009	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
GOBBI	BENEDETTA	20/04/2009	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
GOTTI	SOFIA	29/12/2009	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
LOMBARDO	AMBRA	05/08/2009	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
MIGLIORATI	LINDA	05/07/2009	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
MONTANARI	GIORGIA	14/11/2009	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
PADERNO	AGATA	09/06/2009	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
PALETTI	ANNACHIARA	25/12/2009	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
PINTOSSI	VIOLA	04/01/2009	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
PIPPA	CAROL	22/01/2009	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
RASULO	FRANCESCA	02/01/2009	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
ROSSI	MICHELLE	20/04/2009	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
TEDOLDI	STELLA	16/01/2009	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
BACIS	ANNA	26/04/2010	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
BERTENGGHI	SOFIA	20/03/2010	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
CUEL	GINEVRA	25/11/2010	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
Esordienti 1°Anno (2013)			
CIRELLI	CAMILLA	03/07/2012	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
CODATO	VIOLA	25/07/2012	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
KUKA	MATILDE	23/04/2012	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
MASSARO	SOFIA CLAUDIA	05/07/2012	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
MELZANI	VIOLA	24/10/2012	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
ORIZIO	CLOTILDE	13/08/2012	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
PIOVANELLI	SOFIA	21/08/2012	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
PRETI	MARTINA	30/01/2012	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
RIZZI	ANNA	26/04/2012	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
TRAININI	ALESSIA	30/10/2012	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
VOLPI	VIOLA	24/03/2012	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
ZANINI	ANGELA	29/10/2012	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
Esordienti 2°Anno (2012)			
DAY	VIOLET GRACE	20/01/2010	SSD ARL OROBICA CALCIO BERGAMO
MAZIANE	MALAK	13/01/2010	SSD ARL OROBICA CALCIO BERGAMO
Pulcini Misti (2014/2015)			
BRUSADELLI	ALICE	08/08/2013	ATALANTA BERGAMASCA CALCIO SRL
Pulcini 1°Anno (2015)			
CASERMIERI	GIORGIA	01/11/2014	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
CASTELLANI IURAC	ANDREA EVELINA	10/06/2014	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
CORNACCHIA	AGATA	08/05/2014	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
GIUSTACCHINI RIBEI	GLORIA	14/02/2014	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
MADAFARRO	BEATRICE	10/09/2014	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
MALAGNI	VIOLA	28/05/2014	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
MARCHINA	GIORGIA	15/03/2014	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
OLIVARI	BEATRICE	05/07/2014	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
PENOCCHIO	SARA	11/08/2014	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
PICCO	MIRIAM	16/05/2014	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
RADICI	CAMILLA	20/08/2014	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
RIBERA	EMMA	06/07/2014	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
STEGARESCU	GIULIA	28/10/2014	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
TERILLI	ANDREA	06/02/2014	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
VENTURI	EMMA SOPHIE	30/07/2014	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
ZANETTI	ANGELICA	18/01/2014	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD

Pulcini 2°Anno (2014)

CIGALA	LIVIA PIERA AGAPE	09/04/2012	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
ABBA LEGNAZZI	CLEMENTINA	29/04/2013	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
ABBATE	ANITA	06/11/2013	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
AVEROLDI	CRISTINA	11/12/2013	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
BETTONI	AURORA	06/12/2013	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
BONOMETTI	ALESSIA	01/10/2013	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
BUFFONI	CECILIA	12/08/2013	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
CRISTIG	AMELIA MARIA	25/10/2013	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
DI STANIO	LISA	20/06/2013	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
MESA	IRENE	03/12/2013	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
MICHELINI	CLOE	28/10/2013	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
MURGIA GATTI	ZOE	05/12/2013	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
NEAGU	ALESSIA ISABELLA	29/07/2013	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
PARRINO	MARGHERITA	09/03/2013	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
PERINI	GRETA	27/08/2013	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
PIZZURRO	CLARA	17/10/2013	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
RENZI	SOFIA	19/06/2013	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
ROSSETTI	FEDERICA	17/10/2013	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
TABONI	ALICE	21/04/2013	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
VASSALLI	FRANCESCA	22/03/2013	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
DALLERA	SOFIA	18/10/2013	ASD PRO FERRERA

Primi Calci (2016)

ATTA	HAMSA YOUSRI	08/07/2015	ASD PRO FERRERA
GIUSTACCHINI	SILVIA	15/09/2015	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
MONTANARI	FRANCESCA	29/07/2015	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
QUATTROCCHI	ASIA	11/02/2015	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
RECCHIA	NINA	26/02/2015	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
RODONDI	GIULIA	14/03/2015	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
SOKOLI	SARAH	05/09/2015	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
SPANO	GIORGIA	13/02/2015	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD
VELARDI	NICOLE	16/11/2015	ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SRL SSD

PIEMONTE VAL D'AOSTA**NOMINATIVO/CATEGORIA****DATA DI NASCITA****SOCIETÀ DI APPARTENENZA****Esordienti Misti (2012/2013)**

CATTANEO	AURORA	16/11/2010	ASD UNION NOVARA
KOSAR	ZEYNEPNUR	06/07/2010	USD VARZESE
KHIRAT	IBTISSAM	19/04/2011	GSD AURORA

Pulcini Misti (2014/2015)

FROLDI	LUCIA	23/01/2013	ASD BOYS E GIRLS CALCIO
OLIVERI	SOFIA	01/01/2013	ASD BOYS E GIRLS CALCIO
PASTORINO CRISTIAN	GAIA	14/09/2013	ASD BOYS E GIRLS CALCIO
CIAMPARINI	SOFIA	28/12/2013	USD VARZESE
SCARPACE	VIOLA	14/11/2013	USD VARZESE

PUGLIA**NOMINATIVO/CATEGORIA****DATA DI NASCITA****SOCIETÀ DI APPARTENENZA****Under 15 (2010/2011)**

CONTE	MARILA	29/11/2009	ASD SPORTIVAMENTE AMICI
-------	--------	------------	-------------------------

SARDEGNA**NOMINATIVO/CATEGORIA****DATA DI NASCITA****SOCIETÀ DI APPARTENENZA****Esordienti Misti (2012/2013)**

BELLU	ANITA	28/12/2010	ASD WOMEN TORRES CALCIO
CUCCARU	MARIA	20/08/2010	ASD WOMEN TORRES CALCIO
IDILI	ELEONORA	22/01/2010	ASD WOMEN TORRES CALCIO
MOCCI	ANITA	30/10/2010	ASD WOMEN TORRES CALCIO
MASIA	LAURA	27/03/2011	ASD WOMEN TORRES CALCIO
GANADU	SARA MARIA	14/05/2011	ASD WOMEN TORRES CALCIO
GRANDI	NICOL	24/01/2011	ASD WOMEN TORRES CALCIO
PIRAS	MELISSA	13/09/2011	ASD WOMEN TORRES CALCIO
SANNA	RAFFAELA	23/07/2011	ASD WOMEN TORRES CALCIO
SOLINAS	SIRYA	16/08/2011	ASD WOMEN TORRES CALCIO

Pulcini Misti (2014/2015)

CAMPUS	MARIA AURORA	05/10/2012	ASD WOMEN TORRES CALCIO
CURRELI	GIADA	22/01/2012	ASD WOMEN TORRES CALCIO
IDINI	REBECCA	26/04/2012	ASD WOMEN TORRES CALCIO
YOUNGOU	AMINA	29/06/2012	ASD WOMEN TORRES CALCIO
LONGOBARDI	FRANCESCA	17/05/2012	ASD WOMEN TORRES CALCIO
LUBINU	BEATRICE	20/07/2012	ASD WOMEN TORRES CALCIO
MASALA	MARIA TERESA	14/09/2012	ASD WOMEN TORRES CALCIO
MURA	KAROL	07/12/2012	ASD WOMEN TORRES CALCIO
PINNA	MAIA GRETA	21/11/2013	ASD WOMEN TORRES CALCIO
CONCAS	MARTA	21/01/2013	ASD POLISPORTIVA ISILI 1968
PISU	EMMA MARIA	23/01/2013	ASD GS IGLESIAS CALCIO

Primi Calci (2016)

BARROCCU	LAVINIA LARA	02/07/2015	ASD WOMEN TORRES CALCIO
CACCIOTTO	CHLOE	29/06/2015	ASD WOMEN TORRES CALCIO
MANCA	MARTINA	20/10/2015	TORRES SRL

SICILIA**NOMINATIVO/CATEGORIA****DATA DI NASCITA****SOCIETÀ DI APPARTENENZA****Under 15 (2010/2011)**

BERRICHE	BESMA	28/12/2009	ASD SPORTING CASALE
FRIPPA	GIUSY AGATA	04/03/2009	ATLETICO MEGARA 1908 SSD ARL

Esordienti Misti (2012/2013)

GAROFALO	SERENA	15/06/2010	ASD PIANETA CALCIO
----------	--------	------------	--------------------

TOSCANA**NOMINATIVO/CATEGORIA****DATA DI NASCITA****SOCIETÀ DI APPARTENENZA****Pulcini Misti (2014/2015)**

LORENZONI	MIA	10/04/2013	ASD SIENA CALCIO FEMMINILE
MARCONI	ALESSIA	28/01/2013	ASD SIENA CALCIO FEMMINILE

UMBRIA**NOMINATIVO/CATEGORIA****DATA DI NASCITA****SOCIETÀ DI APPARTENENZA****Esordienti 1°Anno (2013)**

BELLANTI	OLIVIA	18/03/2012	ASD MADONNA DEL LATTE
GALVANI	ALICE	30/08/2012	ASD MADONNA DEL LATTE
MOUDABER	INES	24/01/2012	ASD MADONNA DEL LATTE

Pulcini Misti (2014/2015)

GARREFFA	GIUDITTA	27/09/2012	SSD NUOVA ALBA ARL
MENICONI	ARIANNA	20/08/2012	SSD NUOVA ALBA ARL
MOLINARI	MARGHERITA	09/05/2012	SSD NUOVA ALBA ARL
PAGNOTTINI	LETIZIA	19/03/2012	SSD NUOVA ALBA ARL
PALOMBI	EMMA	27/10/2012	SSD NUOVA ALBA ARL
PASTORELLI	GAIA	06/07/2012	SSD NUOVA ALBA ARL
PERGOLARI	GINEVRA	11/02/2012	SSD NUOVA ALBA ARL
CESARINI	VIOLA	07/07/2013	SSD NUOVA ALBA ARL
PIVOTTI	MAIA	28/02/2013	SSD NUOVA ALBA ARL

Pulcini 1°Anno (2015)

SCACCETTI	MARIA	16/01/2014	TERNANA WOMEN SSD ARL
-----------	-------	------------	-----------------------

VENETO

NOMINATIVO/CATEGORIA		DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
Esordienti 2°Anno (2012)			
BELLINASO	CATERINA	17/11/2010	REAL VICENZA SRL
CALARCO	GRETA	02/03/2010	REAL VICENZA SRL
CRACCO	EMMA	21/04/2010	REAL VICENZA SRL
DE BARI	ANITA	12/11/2010	REAL VICENZA SRL
DONADELLO	CAMILLA	04/01/2010	REAL VICENZA SRL
RAMPAZZO	ANNA	20/12/2010	REAL VICENZA SRL
TECCHIO	MARGARETH	22/04/2010	REAL VICENZA SRL
VALZAN	GIULIA	02/01/2010	REAL VICENZA SRL
Pulcini Misti (2014/2015)			
MION	AMBRA	21/03/2013	ASD PRO ATHLETIC
POLATO	NICOLE	27/12/2013	ASD PRO ATHLETIC
Primi Calci (2016)			
FUGA	LETIZIA	27/02/2015	ASD PRO ATHLETIC
BARBONI	CLOE	09/12/2015	ASD ROVIGO WOMEN
SLAVIERO	ALESSIA	20/08/2015	ASD ROVIGO WOMEN
SLAVIERO	SERENA	20/08/2015	ASD ROVIGO WOMEN

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci